

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
DIFESA (IV)	»	27
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	30
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	51
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	57
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	59
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	62
AFFARI SOCIALI (XII)	»	64
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	72
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	77
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	83

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	<i>Pag.</i>	84
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	86

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale, in videoconferenza, con una delegazione della Commissione per l'integrazione europea della *Verkhovna Rada* d'Ucraina 3

RISOLUZIONI:

7-00123 Onori: Sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani Occidentali.

7-00130 Rosato: Sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani Occidentali (*Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni Orsini 7-00139 e Caiata 7-00161*) 3

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Giovedì 16 novembre 2023.

Incontro informale, in videoconferenza, con una delegazione della Commissione per l'integrazione europea della *Verkhovna Rada* d'Ucraina.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.40 alle 16.50.

RISOLUZIONI

Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza del presidente della III Commissione, Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 16.50.

7-00123 Onori: Sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani Occidentali.

7-00130 Rosato: Sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani Occidentali.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni Orsini 7-00139 e Caiata 7-00161).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 1° agosto scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che nel frattempo sono state presentate due ulteriori risoluzioni a prima firma Orsini 7-00139 e Caiata 7-00161 che, vertendo su identica materia, potranno essere discusse congiuntamente a quelle in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.55.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
SEDE REFERENTE:	
DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 18.35.

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO (FDI), *presidente e relatore per la VI Commissione*, anche a nome della relatrice per la V Commissione, on-

revole Lucaselli, avverte che le Commissioni V e VI avviano oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, approvato in prima lettura dal Senato nella giornata odierna.

Fa presente che l'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2023 l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

Rileva che l'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2024 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Sottolinea che si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2024 l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati fino al 31 dicembre 2024 i contratti scaduti, al fine di

consentire l'esercizio del diritto di prelazione in base a determinate condizioni.

Evidenzia che l'articolo 2, modificato dal Senato, proroga al 15 novembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle crypto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto.

Sottolinea che l'articolo 3, ai commi 1 e 2, rimette in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Rileva inoltre che il comma 2-*bis* dell'articolo 3, introdotto dal Senato, proroga al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attività. Fa presente, inoltre, che il successivo comma 2-*ter* dell'articolo 3, introdotto dal Senato, prevede che alla società di gestione del risparmio Invimit SGR S.p.a. non si applichino i vincoli, divieti e obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti per i soggetti presenti nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato. Si prevede, altresì, che non si applichino alla medesima società talune norme relative ai limiti nella determinazione dei compensi degli amministratori, investiti di particolari cariche. Fa presente che il comma 2-*quater* dell'articolo 3, introdotto dal Senato, proroga alcuni termini previsti per effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi nei confronti dei contribuenti colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023.

Osserva che l'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato, riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti

mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.

Rileva che l'articolo 4 proroga i termini di alcune condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.

Sottolinea che l'articolo 5 differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione da effettuarsi in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori.

Fa presente che l'articolo 5-*bis*, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich.

Rileva che l'articolo 6, al comma 1, stabilisce che entro il termine del 30 novembre 2024 i contribuenti che applicano il regime forfetario devono adempiere, relativamente al periodo d'imposta 2021, agli specifici obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente. Fa presente, inoltre, che il successivo comma 1-*bis*, inserito al Senato, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per il completamento del processo di digitalizzazione della CONSOB, consentendo al contempo alla stessa Autorità di inquadrare in ruolo i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato mediante apposito esame-colloquio. Evidenzia come il comma 1-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, ribadisca l'applicazione per gli anni 2023 e 2024 della metodologia per la determinazione del parametro di « virtuosità » delle regioni, in termini di contenimento delle spese e di rispetto del patto di stabilità interno, ai fini della redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, della quota premiale del 10 per cento dei trasferimenti erariali assegnati per il così detto « federalismo amministrativo », ai sensi dell'articolo 6, comma 20, terzo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010. Sottolinea che il comma fornisce,

inoltre, alcuni chiarimenti in merito alla valutazione dei parametri di virtuosità contenuti nella norma richiamata, al fine di rapportarli all'attuale normativa vigente, che ha sostituito il patto di stabilità interno con il principio del pareggio di bilancio, ai fini del concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali.

Evidenzia che l'articolo 6-*bis*, introdotto dal Senato, proroga al 31 ottobre 2023 il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità, cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal Fondo di solidarietà comunale, attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa.

Fa presente che l'articolo 6-*ter*, introdotto dal Senato, al comma 1, differisce all'anno di imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che il comma 2 modifica la disciplina del contributo alla finanza pubblica a carico di regioni ed enti locali al fine di escludere da tale contributo, per l'anno 2023, comuni, province e città metropolitane, per i quali il predetto contributo si applica limitatamente agli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo comma 3. Osserva come il comma 4 modifica la disciplina del procedimento di riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Sottolinea che si prevede, in particolare, che al riparto si provveda con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, la disciplina precedente prevedeva che tale riparto fosse determinato, invece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Osserva che l'articolo 6-*quater*, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, la cosiddetta «Nuova Sabatini», per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

Rileva che l'articolo 6-*quinqüies*, introdotto dal Senato, estende fino al 2026 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Fa presente che l'articolo 7, ai commi da 1 a 3, anticipa al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Sottolinea come il comma 3-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, proroghi fino al 31 dicembre 2024, l'efficacia di una norma transitoria in materia di impianti di produzione di cemento. Osserva poi che la norma in questione prevede che, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «R1» con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

Rileva che l'articolo 7-*bis*, introdotto dal Senato, proroga il termine a partire dal quale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto, nel settore trasporti, degli obblighi di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili al 2030, non è più conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma. Sottolinea che detto termine è differito al terzo mese successivo quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC e comunque non oltre il 1° gennaio 2025.

Evidenzia che l'articolo 7-ter, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, proroga alcune deroghe previste, in determinate condizioni, per i gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW.

Fa presente che l'articolo 7-quater, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, rfinanzia per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e la Sardegna, e reca alcune disposizioni in merito ai collegamenti con l'aeroporto dell'Isola d'Elba.

Rileva che l'articolo 8 proroga al 31 dicembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori fragili, prevedendo una specifica disciplina per il personale docente.

Sottolinea che l'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, proroga al 31 dicembre 2024 la previsione ai sensi della quale tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo siano stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore.

Evidenzia che l'articolo 9, al comma 1, dispone la proroga al 1° dicembre 2023, di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, scaduti il 1° ottobre. Fa presente come il successivo comma 1-bis, introdotto dal Senato, differisca al 31 marzo 2024 l'entrata in vigore del regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla formazione degli assistenti bagnanti. Conseguentemente, sottolinea come si proroghi alla stessa data la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Fa presente che il comma 1-ter, anch'esso introdotto dal Senato, differisce al 30 novembre 2023 il termine, scaduto lo scorso 30 ottobre, per il versamento di importi dovuti a

titolo di *pay-back* dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale. Osserva che i commi da 1-quater a 1-octies, introdotti durante l'esame presso il Senato, apportano modifiche alla normativa vigente relativa al Sistema sanitario della Regione Calabria. Nello specifico fa presente che viene prorogato al 31 dicembre 2024 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, e si prevede, inoltre, che i Commissari straordinari decadono, ove non confermati, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; viene soppressa la disposizione che attualmente esclude, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di agevolare la definizione della procedura d'infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria. Si prevede, inoltre, che il Commissario *ad acta* possa avvalersi, ai fini dell'affidamento di appalti, lavori e forniture, degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione non solo dalla società Consip S.p.A. o, in alternativa, e previa convenzione, della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, ma anche dell'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria « Azienda Zero ». Viene quindi autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per il 2024 e di 38,6 milioni per il 2025, ai fini del completamento dei piani di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020 e di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni di alcune strutture sanitarie, con oneri corrispondentemente coperti mediante riduzione della vigente autorizzazione di spesa per l'edilizia sanitaria, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.

Osserva che l'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, prevede che le Regioni e le province autonome, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di

trasporto pubblico locale, comunichino al Ministero delle infrastrutture e trasporti l'elenco dei veicoli Euro 3, adibiti a trasporto pubblico locale, per i quali richiedono l'esonero dal divieto di circolazione previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Rileva che l'articolo 10, modificato dal Senato, al comma 1 proroga al 7 dicembre 2023 il termine entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023. Il comma 2 autorizza fino al 31 dicembre 2023 la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Osserva che il comma 2-bis, introdotto dal Senato, differisce al 31 gennaio 2024 il termine, attualmente scaduto, per l'emanazione del decreto ministeriale sulla definizione delle modalità della valutazione congiunta dei rischi relativi agli edifici utilizzati dalle istituzioni scolastiche. Fa presente che si prevede altresì che tale valutazione debba essere operata dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni applicabili, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Rileva che il comma 2-ter, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, differisce dal 2023 al 2024 il termine ultimo entro cui il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25. Fa presente che il comma 2-quater, introdotto dal Senato, proroga al 1° dicembre 2023 il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico vacanti e disponibili, già autorizzati nell'ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole. Rileva come il comma 2-quinquies, anch'esso introdotto dal Senato, proroghi fino all'anno scolastico 2024/2025 la possibilità di conferire in via stra-

ordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

Fa presente che l'articolo 10-bis, introdotto dal Senato, da un lato, proroga la sospensione dell'efficacia del decreto previsto dall'articolo 10, comma 10-bis del Codice della strada sui trasporti eccezionali e dall'altro, istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'adozione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità.

Rileva come l'articolo 10-ter, introdotto dal Senato, estenda fino al 31 dicembre 2025 il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti.

Osserva che l'articolo 10-quater, introdotto dal Senato, modifica una norma transitoria sul versamento della contribuzione previdenziale relativa ai soggetti titolari di rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative. Ricorda che la formulazione vigente della norma consente che i versamenti in oggetto, concernenti i corrispettivi al lavoratore per i periodi tra il luglio 2023 e il settembre 2023, siano effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023. Fa presente come la novella differisca quest'ultimo termine al 30 novembre 2023 ed estende l'ambito di applicazione della stessa norma transitoria ai versamenti relativi ai corrispettivi per il mese di ottobre 2023.

Osserva che l'articolo 11 proroga il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare.

Rileva che l'articolo 11-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno della pubblica amministrazione in relazione al periodo contrattuale 2025-2027. In particolare fa presente che viene fissata al 31 dicembre 2024, in luogo del 31 dicembre 2023, la data con riferimento alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione. Vengono altresì differite al 2025 le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.

Rileva come l'articolo 12 proroga di un mese il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Osserva come l'articolo 13 autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano dietro il coordinamento del Dipartimento della protezione civile.

Fa presente che l'articolo 13-*bis*, introdotto dal Senato, proroga gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, *compliance* e controllo e sicurezza *on premise* nella pubblica amministrazione.

Rileva che l'articolo 14, ai commi 1 e 2, proroga al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione delle modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Fa presente che il comma 2-*bis*, introdotto dal Senato, prevede, in via legislativa, una modifica della disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, consentendo un elevamento della relativa dotazione di personale e provvedendo alla copertura dell'onere finanziario. Osserva che i commi 2-*ter* e 2-*quater*, parimenti introdotti al Senato, incrementano di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione destinati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze e provvedono alla relativa copertura finanziaria.

Fa presente che l'articolo 14-*bis*, introdotto dal Senato, prevede la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, Lipari e

Portoferraio, precedentemente fissato al 31 dicembre 2023.

Osserva che l'articolo 15 consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza. Rileva come per effetto delle modifiche apportate al Senato sia stato precisato che il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali.

Rileva che l'articolo 15-*bis*, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2024 il termine di vigenza dell'obbligo, in capo alle imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi che gestiscono attività di rilevanza strategica, di dare tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del *made in Italy* di rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale e conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati.

Fa presente che l'articolo 15-*ter*, inserito dal Senato, prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la richiesta del ricalcolo del prelievo supplementare e di rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti relativi alle quote-latte.

Osserva che l'articolo 15-*quater*, introdotto dal Senato, novella il Codice dei contratti pubblici al fine di ridefinire, in modo estensivo, la causa di conflitto di interesse negli appalti pubblici e di modificare il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione.

Fa presente che l'articolo 15-*quinquies*, inserito dal Senato, rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa all'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Rileva che l'articolo 15-*sexies*, introdotto dal Senato, dispone alcune modifiche alla normativa vigente che riguarda il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, volte a differire, fino al 31 dicembre

2024, il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, nonché ad estendere a due anni la prorogabilità del Commissario straordinario nominato allo scopo della realizzazione del Polo.

Osserva che l'articolo 16 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, prevedendo altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, se necessario.

Fa presente che l'articolo 16-*bis*, introdotto dal Senato, reca alcune modifiche all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di centrale unica di committenza per le aree terremotate colpite dagli eventi sismici del 2016.

Osserva, infine, che l'articolo 17 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire il 30 settembre 2023. Chiede dunque alla sottosegretaria Siracusano, che ringrazia per la sua partecipazione in videoconferenza, se intenda intervenire per fornire eventualmente ulteriori precisazioni circa i contenuti del provvedimento in esame, di cui ha sinteticamente tracciato le principali linee d'azione.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel ringraziare il presidente Osnato per l'esautiva relazione svolta, si limita ad osservare che nel testo testé trasmesso dal Senato figurano anche proroghe di termini legislativi che assumono particolare rilievo e che sono state fortemente sostenute e condivise anche dai gruppi di opposizione nel corso dell'iter parlamentare, quale in particolare la proroga della disciplina relativa allo *smart working* per i lavoratori fragili. Evidenzia, tuttavia, che ulteriori disposizioni di proroga contenute nel provvedimento in esame risultano caratterizzate da oggettivi requisiti di straordinaria urgenza e necessità e potrebbero, a suo avviso, incontrare un analogo favore da parte dei medesimi gruppi di opposizione.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo in videoconferenza, ringrazia il presidente

Osnato per la relazione introduttiva e la sottosegretaria Siracusano per la partecipazione ai lavori odierni. In via preliminare stigmatizza tuttavia le peculiari modalità e la tempistica estremamente ristretta con le quali il provvedimento in titolo viene ora esaminato dalle Commissioni riunite V e VI della Camera, giusto a ridosso dell'approvazione del testo da parte dell'altro ramo del Parlamento, evidenziando il carattere surreale e francamente inaccettabile di tali circostanze. Ritiene peraltro che un simile modo di procedere non sia solo lesivo delle funzioni e delle prerogative degli organi parlamentari, ma rappresenti altresì l'ennesima dimostrazione della sostanziale instaurazione nel Paese di un monocameralismo di fatto. In tale situazione il progetto di riforma costituzionale presentato dalla maggioranza di Governo nella direzione del cosiddetto premierato appare perdere almeno in parte di significato, dal momento che è già di fatto vigente una sorta di dittatura dei decreti-legge, che vengono emanati in rapida successione dall'Esecutivo e approvati dalle Camere attraverso lo strumento della questione di fiducia.

Passando quindi al merito del provvedimento, osserva che quest'ultimo affronta temi tra loro oggettivamente assai disomogenei, nonostante vi siano talune importanti proroghe di termini legislativi, in precedenza ricordate anche dalla sottosegretaria Siracusano. Ritiene che tra le disposizioni di maggior interesse contenute nel testo trasmesso dal Senato figurino senz'altro la proroga relativa alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 1, sebbene non sia stata accolta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento la proposta del suo gruppo di ridurre a 30.000 euro la soglia ISEE per l'accesso a tale regime di favore.

Rileva, invece, come tra i temi assenti figurino la mancata proroga dei requisiti per la stabilizzazione del personale precario in servizio presso le pubbliche amministrazioni, a suo avviso una misura necessaria al fine di consentire l'assorbimento presso i predetti enti di personale che ha comunque già maturato esperienza e la cui stabiliz-

zazione appare tanto più indispensabile a fronte delle sistematiche carenze di organico lamentate soprattutto dagli enti locali. Preannunzia anche in tal caso la riproposizione di appositi emendamenti che riproducano le proposte emendative, già presentate al Senato e in quella sede respinte, che sono volte ad affrontare la difficile situazione economico-finanziaria di taluni comuni, avendo in proposito particolare riguardo alla possibilità di introdurre nuove regole relative alla formazione del bilancio di previsione o all'accesso alle risorse destinate agli enti in dissesto.

Avverte che, analogamente, il gruppo AVS è intenzionato a riproporre alla Camera le proposte emendative volte a posticipare di un anno l'iscrizione del Fondo anticipi di liquidità nel bilancio degli enti in stato di dissesto finanziario, al fine di non aggravare ulteriormente la gestione delle risorse di cui questi ultimi risultano titolari, osservando come peraltro tale differimento non sia suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Prende quindi atto della difficoltà dei colleghi dei gruppi di maggioranza, essendo loro sostanzialmente inibita la possibilità di incidere sui provvedimenti all'esame del Parlamento e in particolar modo sulla legge di bilancio, a fronte della quale manifesta la disponibilità sua e del gruppo cui appartiene a farsi portatori delle loro istanze attraverso la presentazione di apposite proposte emendative.

In conclusione, ribadisce che il provvedimento in esame risulta da più punti di vista carente e incompleto, giacché non tiene tra l'altro conto dell'esigenza di prevedere la proroga del *superbonus* in materia edilizia, tema sul quale i continui mutamenti della relativa disciplina hanno generato ritardi, non dovuti ai contribuenti, nella realizzazione degli interventi e concorso ad impedire la regolare circolazione nella cessione dei crediti maturati.

Emiliano FENU (M5S), intervenendo in videoconferenza, condivide le critiche sollevate dal collega Grimaldi circa le modalità di lavoro adottate, che determinano il sostanziale svuotamento delle prerogative

parlamentari. Riconosce che alcune proposte emendative dell'opposizione sono state accolte nel corso dell'esame al Senato, evidenziando che la posizione della fiducia ha tuttavia impedito al Governo di approvare altre importanti misure. Nel ricordare che uno degli obiettivi del PNRR concerne la drastica riduzione dell'evasione fiscale, segnala che le modalità di esame del provvedimento presso il Senato non hanno consentito l'approvazione di un emendamento presentato dalla stessa relatrice che prevedeva la proroga della disciplina relativa alla fatturazione elettronica che ha rappresentato finora un fondamentale strumento di contrasto al fenomeno evasivo. Né, ricorda, è stato possibile approvare alcune rilevanti proposte emendative come quella relativa ai *fringe benefits* in favore dei dipendenti bancari che hanno stipulato mutui a tassi agevolati o la proroga del *superbonus*, misura della quale segnala gli importanti benefici dal punto di vista dell'emersione e rispetto alla quale rammenta che dei 18 miliardi spesi circa 13 derivano da risorse previste nel PNRR. Invita, quindi, il presidente Osnato ad assumere ogni utile iniziativa affinché le modalità di lavoro delle Commissioni parlamentari possano essere adeguate alla funzione legislativa che compete loro.

Marco OSNATO, *presidente e relatore per la VI Commissione*, prende atto dei rilievi critici dei colleghi in ordine alle modalità di esame del provvedimento che si farà carico di rappresentare nelle sedi opportune.

Daniela TORTO (M5S), intervenendo in videoconferenza, nell'associarsi alle considerazioni precedentemente svolte dai colleghi Grimaldi e Fenu circa le modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite, fa notare che non sono presenti nel testo del decreto in esame le proroghe riguardanti il *superbonus* e le accise sulla benzina che pure i gruppi di maggioranza avevano ritenuto meritorie, rappresentando un rilevante sostegno per le famiglie e le imprese.

Ritenendo che il provvedimento in esame rappresenti soltanto l'anticipazione di un

insieme di imposizioni fiscali e tagli alle spese contenuti nel disegno di legge di bilancio, si associa all'invito rivolto alla maggioranza dal collega Grimaldi affinché quest'ultima si avvalga dei gruppi di opposizione per veicolare proposte emendative che vadano nella direzione di migliorare il testo, nonostante le limitazioni che il Governo intende imporre alla sua stessa maggioranza parlamentare.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nell'esprimere solidarietà allo stesso presidente Osnato per essere anch'egli vittima di una procedura non rispettosa del ruolo e delle prerogative parlamentari delle Commissioni, rileva una pericolosa involuzione nei metodi di lavoro adottati dal Governo e dalla maggioranza che impediscono che prevalgano scelte di buon senso, che pur emergono spesso nel confronto informale tra parlamentari.

Al di là di ogni considerazione di tipo politico o ideologica, si chiede fino a quando potrà essere tollerato lo svuotamento delle

prerogative parlamentari e la conseguente delegittimazione del ruolo istituzionale degli organi del Parlamento. Chiede dunque al presidente Osnato di farsi carico davanti al Presidente della Camera delle istanze rappresentate dai colleghi nella seduta odierna, tenendo fede all'impegno che egli stesso aveva assunto al momento della sua elezione a presidente di Commissione.

Marco OSNATO (FDI), *presidente e relatore per la VI Commissione*, ringrazia la sottosegretaria Siracusano e i deputati che hanno preso parte alla seduta odierna, dei cui interventi prende atto. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda che, come stabilito in sede di Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 13 di lunedì 20 novembre.

La seduta termina alle 19.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del relatore</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	25

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 novembre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 2.2, di recepimento della condizione recata dal parere della V Commissione (*vedi allegato 1*). Ricorda inoltre che ieri la Commissione ha interrotto i suoi lavori nel corso dell'esame dell'emendamento Zaratti 1.9.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene sull'ordine dei lavori in merito alla richiesta avanzata ieri di audire il Ministro Piantedosi, considerata la stretta connessione tra il decreto in esame e il misterioso protocollo tra Italia e Albania. Fa presente a tale proposito che secondo le notizie odierne il Parlamento albanese avrebbe approvato l'accordo mentre il Parlamento italiano si appresta a non esaminarlo, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro Tajani il quale ha annunciato la sua presenza in Assemblea per martedì prossimo, specificando che non vi è alcuna necessità di ratifica. Aggiunge di essere trasalito stamattina anche per una seconda ragione, avendo appreso dalla lettura dei giornali che il Ministro Piantedosi avrebbe declinato l'invito della Commissione Affari costituzionali della Camera considerando non attinente l'accordo con il contenuto del decreto-legge in esame. Precisato da un lato che si tratta non di un invito ma piuttosto di una convocazione e dall'altro che i due atti sono invece strettamente connessi, chiede al Presidente se sia vero che il Ministro ha declinato la convocazione, quali motivi di ordine istituzionale abbia addotto per non venire in Commissione e quali iniziative urgenti la presi-

denza intenda assumere per far sì che la richiesta audizione abbia luogo.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, si unisce alla reiterata richiesta del collega Colucci di audire il Ministro Piantedosi, affinché egli fornisca alla Commissione le necessarie delucidazioni. Aggiunge che non è nella potestà di un Ministro né declinare una convocazione né valutare ciò che sia o meno di interesse di una Commissione parlamentare. Aggiunge che le istituzioni dell'Unione europea hanno specificato che gli unici migranti a poter essere trasferiti in Albania sono quelli soccorsi dalle autorità italiane in acque internazionali. Nel rilevare quindi che si tratta di una percentuale esigua di migranti dal momento che, dopo la conclusione della missione *Mare nostrum*, la grandissima parte dei salvataggi avviene in acque territoriali italiane o albanesi, sottolinea l'incongruenza dei numeri riferiti con riguardo ai trasferimenti previsti dal protocollo. Giudicando pertanto l'accordo, anche alla luce di questi ulteriori elementi, inutile per non dire ridicolo rispetto alla portata del fenomeno, ritiene indispensabile la calendarizzazione dell'audizione del Ministro affinché egli fornisca alla Commissione le doverose spiegazioni.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori con riguardo alla stessa questione posta dai colleghi, richiamando la richiesta dei presidenti di tutti i gruppi di opposizione al Presidente Fontana di assumere tutte le opportune iniziative affinché il testo ufficiale dell'accordo venga trasmesso al Parlamento tempestivamente, anche per consentire ai deputati di partecipare in maniera consapevole alle comunicazioni del Ministro Tajani. Nel sottolineare quanto la situazione sia paradossale, considerato che il testo dell'accordo è stato pubblicato sul sito del Governo albanese, si appella ai presidenti Pagano e Tremonti evidenziando la necessità di una legge di ratifica. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 80 della Costituzione, che impone l'autorizzazione con legge da parte delle Camere alla ratifica dei trattati internazio-

nali di natura politica, o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Sottolineato che l'accordo con l'Albania presenta non uno ma tutti i requisiti appena descritti, rileva che esso nasce piuttosto dal reciproco interesse dei due Presidenti del Consiglio, l'uno in cerca di sostegno al percorso di adesione dell'Albania all'Unione europea e l'altra bisognosa di un modesto riscontro alla sua fallimentare gestione della politica migratoria. Sollecita quindi il presidente a garantire il rispetto del lavoro parlamentare e a favorire la tempestiva trasmissione del testo dell'accordo.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, in linea con gli insegnamenti della maggioranza secondo cui le informazioni vanno raccolte dalla televisione e dai giornali, stamattina si è dedicata diligentemente alla lettura dei quotidiani. Rileva di aver trovato particolarmente illuminante l'articolo pubblicato su *La Repubblica*, dal quale risulta che il Ministro Piantedosi avrebbe declinato l'invito della Commissione Affari costituzionali, sottolineando come rispetto a tale notizia di stampa non sia pervenuta alcuna smentita ufficiale. Nel chiedere quindi al Presidente di accertare quale sia la reale intenzione del Ministro, dichiarando in caso positivo la piena disponibilità del suo gruppo sia in termini di orario sia in termini di giorni ad una convocazione della Commissione. Ritenendo singolare che un Ministro operi una valutazione di merito e giudichi l'attinenza o meno tra l'accordo e il decreto in esame, fa presente che la richiesta avanzata dalle opposizioni, nel momento in cui il presidente se ne è fatto carico, si è trasformata in una richiesta formale della Commissione Affari costituzionali. Pertanto, chiede al Presidente di intervenire a tutela del lavoro parlamentare, sottolineando che costituisce un elemento di grande rilievo il fatto che, a fronte di tale richiesta formale, il Ministro non si degni di rispondere e di fornire motivazioni istituzionali per la sua eventuale mancanza di disponibilità. Aggiunge

che il quadro è aggravato non soltanto dalle dichiarazioni della Commissaria dell'Unione europea Johansson, cui ha fatto riferimento il collega Zaratti, ma anche dai dati relativi agli sbarchi delle ultime trenta ore a Lampedusa, che registrano 1.700 arrivi, di cui 232 riguardanti minori. Se non vi è l'urgenza di audire il Ministro dell'interno a fronte di questi dati e mentre si sta esaminando un decreto in materia di immigrazione, si chiede quali siano allora le condizioni per farlo. Ipotizzando in conclusione che la data delle comunicazioni in Assemblea del Ministro Tajani sia legata al completamento della traduzione in lingua italiana del testo dell'accordo, suggerisce di ricorrere eventualmente a qualche traduttore automatico.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), nell'unirsi alle richieste dei colleghi e alle loro motivazioni di merito, intende porre anche una questione di metodo, sicuro che il Presidente ne coglierà l'importanza, forte della sua sensibilità e del suo senso delle istituzioni. Nel far presente che la vicenda ha anche una rilevanza istituzionale, attinente alle relazioni tra un Ministro e una Commissione parlamentare, esprime elementi di preoccupazione per il fatto che maggioranza e Governo stiano assumendo atteggiamenti di sempre maggiore indifferenza nei confronti delle prerogative delle opposizioni in Parlamento. Nel segnalare l'acceso dibattito sviluppatosi in Assemblea in conclusione dei lavori con riguardo alla preoccupante aggressione nei confronti di due deputati avvenuta nella mattinata odierna, senza voler rimandare in alcun modo a tragici periodi del passato, fa notare per un accidente del calendario oggi è il 16 novembre. Ricorda quindi che il 16 novembre di 101 anni fa, due piani sotto l'aula della Commissione Affari costituzionali si teneva da parte dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri incaricato uno dei discorsi più famosi della storia italiana, noto come « discorso del bivacco ». Richiamando la frase dell'allora Presidente del Consiglio ormai scolpita nella memoria collettiva, vale a dire « potevo fare di questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli » aggiunge che la conclusione forse meno

della medesima frase fu: « potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto ». Ribadendo che, come già chiarito preliminarmente, non è in alcun modo sua intenzione fare paragoni, si chiede tuttavia con preoccupazione se non si stia assistendo al primo tempo di qualcosa che non vogliamo vedere. Nel rilevare che il rispetto del Parlamento e delle Commissioni è di precipuo interesse tanto dell'opposizione quanto della maggioranza, si appella alla sensibilità del Presidente, sottolineando che le richieste avanzate riflettono la convinzione che vi sia un rischio di impoverimento del ruolo e delle funzioni dei membri del Parlamento. Sollecita quindi il Presidente ad ottenere con urgenza una risposta formale dal Ministro, sulla base della quale si potranno fare le valutazioni del caso.

Nazario PAGANO, *presidente*, precisa, preliminarmente, di aver inoltrato la richiesta di audizione del Ministro dell'interno nella giornata di martedì scorso e di aver interloquito, nel pomeriggio di ieri, con il Ministro stesso che si è riservato di comunicare i tempi e le modalità di tale audizione.

Con riferimento, inoltre, all'articolo apparso su « La Repubblica » citato dai colleghi che sono intervenuti precedentemente e che non ha avuto modo di leggere, fa presente che, qualora lo avesse letto, si sarebbe attivato per verificarne la veridicità.

Precisa quindi che, al termine della seduta, si premurerà di chiedere chiarimenti ma, essendo anche abituato a leggere articoli di qualsiasi organo di stampa destituiti di fondamento, ritiene di doversi attenere soltanto a quanto gli è stato riferito dal Ministro.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) ringrazia il presidente per i chiarimenti resi ma ritiene che, proprio alla luce di tale risposta e degli interventi dei colleghi che hanno sottolineato il legame tra il provvedimento in esame e l'accordo con l'Albania, la logica spingerebbe a sospendere i lavori della Commissione in attesa di tale audizione.

Alfonso COLUCCI (M5S) si associa alle considerazioni del collega Cuperlo.

Nazario PAGANO, *presidente*, sottolinea come il suo primo dovere istituzionale sia quello di esercitare le sue funzioni e di assicurare che la Commissione svolga il proprio lavoro. Per tale ragione ritiene che non vi siano ragioni per sospendere i lavori in attesa dell'audizione del Ministro dell'interno.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) evidenzia come nella giornata di martedì prossimo l'accordo con l'Albania sarà all'attenzione dell'Assemblea. Sottolinea quindi che l'audizione del Ministro, della quale ancora non si conosce la data, si debba necessariamente svolgere prima di martedì prossimo.

Nazario PAGANO, *presidente*, precisa che la Commissione sta esaminando il decreto-legge n. 133 del 2023 e non l'accordo con l'Albania, sul cui contenuto verrà a riferire il Ministro Tajani nella giornata di martedì prossimo.

Evidenzia quindi che il suo compito è quello di assicurare lo svolgimento dell'esame del decreto-legge in titolo, precisando comunque che, qualora la Commissione venisse investita formalmente anche dell'esame del testo dell'Accordo – del quale non ne conosce il contenuto – ne assicurerà lo svolgimento prevedendo anche eventualmente sedute notturne.

Ribadisce quindi che la Commissione in questo momento non è chiamata ad esaminare il testo dell'accordo con l'Albania del quale non conosce il contenuto anche se il tema sembra essere connesso alla questione dell'immigrazione. A tale proposito fa notare come del resto abbia dichiarato l'inammissibilità di proposte emendative afferenti al tema dell'immigrazione ma non agli specifici aspetti trattati dal provvedimento.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) rileva come la richiesta avanzata dai gruppi di minoranza fosse quella che la presidenza si facesse carico di chiedere che la Commis-

sione esamini il contenuto dell'Accordo con l'Albania.

Nazario PAGANO, *presidente*, precisa che la richiesta, alla quale non si è opposto, dei gruppi di minoranza era quella di audire il Ministro dell'interno. Sottolinea come a suo avviso l'attività conoscitiva si dovrebbe concentrare sul decreto-legge in discussione, non essendoci una correlazione tra il decreto-legge e l'accordo con l'Albania.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottolinea come gli interventi svolti sino a questo momento siano stati effettuati sull'ordine dei lavori e non sul contenuto del provvedimento, ritenendo che la Commissione debba poter discutere sull'accordo con l'Albania prima che esso venga portato all'attenzione dell'Assemblea.

Carmela AURIEMMA (M5S) sottolinea come, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di audizione del Ministro dell'interno avanzata dai gruppi di opposizione sia stata avanzata mettendo in correlazione il decreto-legge e l'accordo con l'Albania. Ritiene che, avendo la presidenza accolto tale richiesta, che ha ritenuto fondata e non pretestuosa, ne abbia fatta propria la motivazione. Stigmatizza pertanto il fatto che ora la stessa presidenza affermi che non vi è correlazione tra i due diversi atti.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel replicare alla collega Auriemma, sottolinea come la sua deduzione non corrisponda a verità.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) fa presente di aver avuto modo di leggere le bozze dell'Accordo con l'Albania in lingua originale. Evidenzia come nello stesso sembrerebbe che si faccia più volte rimando al fatto che le procedure giuridiche attraverso le quali queste persone verranno gestite e le determinazioni riguardo al tempo di permanenza delle stesse riguarderanno le leggi italiane. Sottolinea quindi l'importanza della richiesta di conoscere il contenuto effettivo di tale accordo, ritenendo che si stia lavo-

rando sulla modifica di un sistema di leggi che è vincolante rispetto allo stesso accordo di cui non si conosce la natura.

Ritiene che la maggioranza stia tentando di tenere nascosto il testo dell'accordo pretendendo invece di accelerare l'esame del decreto-legge in quanto le modifiche da esso introdotte sarebbero prepeditive alla realizzazione dell'accordo stesso.

Stigmatizza tale comportamento che piega il Parlamento e lo tiene all'oscuro delle azioni dell'Esecutivo. Ritiene che ciò costituisca un precedente particolarmente grave sul quale è opportuno svolgere una riflessione attenta.

Nazario PAGANO, *presidente*, ritiene di aver già chiarito la posizione della presidenza in merito alla prosecuzione dei lavori e assicura che, al termine della seduta, solleciterà nuovamente il Ministro in merito all'audizione.

Riccardo RICCIARDI (M5S), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.9, sottolinea come tale proposta emendativa sia volta a garantire la tutela dei minori.

Evidenzia come il Governo abbia già adottato quattro decreti-legge in materia di immigrazione, oltre ad aver stipulato un accordo con la Tunisia e ora con l'Albania.

Sottolinea come alla base degli interventi del Governo vi sia un errore di fondo, ovvero la presunzione che tali norme possano avere un carattere dissuasivo nei confronti di coloro che fuggono da guerre, attraversando deserti e affrontando lunghi e pericolosi viaggi su barconi.

Rileva come invece i numeri dimostrino che tale presunzione non sia corretta. Nel suo intervento, infatti, la collega Boschi ha appena ricordato che nelle ultime trenta ore a Lampedusa sono sbarcate oltre 1700 persone che quindi avrebbero già raggiunto quasi il 50 per cento della capienza dei centri previsti in Albania.

Osserva che l'accordo risulta sicuramente vantaggioso per l'Albania che ha bisogno di sostegno a favore del suo percorso di adesione all'Unione europea mentre non ritiene che lo Stato italiano abbia

vantaggi dallo stesso dovendo invece sostenere anche ulteriori spese per consentire le trasferte dei giudici e dei cancellieri che dovranno assicurare la giurisdizione. A suo avviso, quindi, tale accordo ha come unica finalità quella di assicurare pochi punti percentuali a favore di Fratelli d'Italia e a discapito della Lega in vista delle prossime europee.

Ritiene inoltre che sia necessario comprendere sia le modalità effettive con cui avverranno i trasferimenti in Albania – sottolineando come i naufraghi soccorsi dalle navi italiane dovranno essere sottoposti a ulteriori giorni di navigazione – sia quelle relative all'accertamento dell'età dei minori a bordo.

Dichiara infine la propria disponibilità a discutere, pur con un Governo di cui non condivide le politiche, in merito alla regolamentazione dell'immigrazione, purché tale discussione non si riduca a una ricerca di consensi mediatici.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) ritiene che l'intervento del collega Riccardo Ricciardi sia condivisibile. Sottolinea quindi come il presunto accordo con l'Albania apra una serie di dubbi giuridici e si dichiara preoccupata dell'adeguatezza delle soluzioni che l'Esecutivo offrirà in merito.

Con riferimento all'emendamento Zaratti 1.9, sottolinea come tale proposta sia volta a contrastare la pericolosa innovazione introdotta dal Governo chiarendo che nei centri di permanenza per i rimpatri possano essere trasferiti soltanto i migranti maggiorenni.

Sul tema della tutela dei minori auspica che l'Esecutivo effettui una ulteriore riflessione, meravigliandosi di come la Ministra della famiglia non abbia ritenuto necessario pronunciarsi in merito alle norme contenute nel decreto-legge che vanno contro i diritti dei minori. Sottolinea infatti come tutti i bambini siano uguali e come quelli oggetto del provvedimento siano i più fragili tra i fragili.

A suo avviso, la maggioranza e l'opposizione si possono scontrare su molteplici campi ma non su quello relativo alla tutela dei diritti dei minori, a prescindere dalla loro nazionalità.

Sottolinea quindi che la proposta emendativa in discussione risolve un'aberrazione, contraria al senso di umanità, che il decreto-legge opera nei confronti dei minori.

Invita quindi le forze di maggioranza a non giocare una tragica partita sulle percentuali di consenso in vista delle elezioni europee sulle spalle dei minori.

Evidenziando come l'esperienza della costrizione nei centri per gli adulti potrebbe incidere in maniera fortemente negativa sull'equilibrio psicofisico e sul futuro dei minori, sottolinea come vi siano ancora margini per modificare il provvedimento e sanare il *vulnus* relativo ai minori e assicurare la disponibilità del suo gruppo a lavorare ad una soluzione condivisa, chiedendo altrimenti al Governo di chiarire le ragioni per cui tale questione rappresenta un profilo dirimente e irrinunciabile.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), nel ricordare quanto affermato dai soggetti auditi, in particolare dalla Garante per i minori che ha invitato a non convertire il decreto, sottolinea che il provvedimento sostituisce il principio della realizzazione del miglior interesse per il minore con l'affermazione dell'interesse del Governo a non spendere risorse finanziarie per l'accoglienza e a sistemare i migranti altrove.

Ricorda che, quando vi è stata la dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo non ha voluto costruire le nuove strutture che sarebbero state necessarie ritenendo i migranti indegni di un'accoglienza adeguata e intendendo scoraggiare gli afflussi.

Nel sottolineare che il provvedimento consente di attribuire a un minore un'età superiore a quella dichiarata, evidenzia che il sottosegretario Molteni ha ammesso che il numero di persone ospitate nei centri di accoglienza è stato raddoppiato. Nell'affermare che i minori non accompagnati non possono essere tratti in condizioni tanto degradanti, invita il presidente e gli altri membri della Commissione a fare una visita al centro di Pozzallo per rendersi conto di persona delle condizioni in cui si trovano i migranti ivi ospitati.

Nell'affermare che il provvedimento va nel senso di un abbruttimento del Paese, sostiene che non è ammissibile considerare maggiorenni coloro che si dichiarano minori poiché si tratta di soggetti fragili e bisognosi di cure specifiche e definisce un'operazione criminale raddoppiare il numero degli ospiti dei centri di accoglienza.

Ricordando in particolare le audizioni del presidente del tribunale di Brescia, di *Save the Children* e del Centro Astalli che fa capo all'ordine dei Gesuiti, invita la maggioranza a dare ascolto ai soggetti auditi che, per quanto provenienti da differenti estrazioni ideologiche, hanno in modo unanime lanciato un allarme generalizzato sulla violazione dell'interesse dei minori da parte delle norme in esame.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede di parlare.

Alfonso COLUCCI (M5S) ricorda che il deputato Toni Ricciardi è già intervenuto sull'ordine dei lavori.

Nazario PAGANO (FI-PPE), *presidente*, nel far presente al deputato Toni Ricciardi che sostituisce la deputata Schlein, in sostituzione della quale nella seduta di ieri è intervenuto in dichiarazione di voto sull'emendamento Zaratti 1.9 l'onorevole Ciani, gli concede comunque la parola.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) evidenzia che la questione dei minori non accompagnati necessita di particolare attenzione come dimostrato dai dati comunicati dallo stesso Ministro Piantedosi, il quale ha ricordato che sono presenti sul territorio 23.500 minori stranieri non accompagnati a fronte di soli 6.150 posti disponibili nel sistema accoglienza integrazione (SAI).

Aggiunge che, sempre secondo le dichiarazioni del Ministro Piantedosi, si pone anche una questione finanziaria di aumento dei costi passati da 45 euro al giorno a 100 euro al giorno a minore. In proposito sottolinea che la questione della spesa per provvedere all'accoglienza dei minori è demandata agli enti locali, talvolta costretti anche a sostenere spese ben più rilevanti di

quelle medie, salvo il diritto a essere rimborsati dallo Stato.

Nel sottolineare inoltre che collocare i soggetti ultrasedicenni insieme agli adulti comporta il grave rischio di violazione dei diritti dei minori sanciti dalle convenzioni internazionali, afferma che nei casi di età non accertabile con certezza i diritti dei minori devono essere garantiti nel modo più ampio.

Sostiene che, nella situazione descritta, la scelta più intelligente sarebbe stata di ampliare i posti del sistema SAI.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI afferma che le risorse finanziarie per il sistema di accoglienza dei minori non accompagnati sono stanziare con la legge di bilancio.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) rimprovera al Governo, da un lato, di continuare a intervenire sulla materia dell'immigrazione in modo disorganico, con numerosi provvedimenti successivi che comportano modifiche parziali e, nello stesso tempo, di aver stipulato un accordo con l'Albania di cui ancora non è reso noto il contenuto. Al riguardo afferma che, anche se pare che in tale protocollo i minori e le donne in gravidanza siano esclusi dal trasferimento in Albania, un sedicenne considerato maggiorenne ai sensi del provvedimento in esame potrebbe esservi comunque trasferito in violazione di ogni forma di tutela.

Fa appello alla coscienza di ognuno, sia coloro che professano un credo religioso sia i laici, affinché si facciano difensori delle tutele riconosciute in uno Stato di diritto.

Nel far presente che il Governo attuale non si è trovato a gestire un numero di arrivi di stranieri superiore a quello medio degli ultimi dieci anni, suggerisce piuttosto di utilizzare gli introiti economici legati al fenomeno migratorio per indirizzarli ad un sistema di accoglienza efficace.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.9.

Filiberto ZARATTI (AVS) interviene sull'emendamento Kelany 1.10, chiedendone

l'accantonamento. Evidenzia che si tratta di un emendamento volto a intervenire sull'articolo 15, comma 1, del TU immigrazione per sostituire la facoltà del giudice di ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per alcuni delitti, con l'obbligo del giudice di disporre in tal senso. Ritiene che l'emendamento sia di dubbia costituzionalità e per questo chiede che sia accantonato venendo meno l'autonoma valutazione del giudice, alla quale si sostituisce la legge.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda di aver già svolto la valutazione di ammissibilità degli emendamenti e ribadisce che l'emendamento Kelany 1.10 è ammissibile.

Carmela AURIEMMA (M5S) ritiene l'emendamento Kelany 1.10 pericoloso sul piano costituzionale. Ricorda infatti che l'espulsione per motivi di sicurezza, in relazione alla commissione di gravi reati, è disciplinata dal codice penale e dal codice di procedura penale, e che l'articolo 15 del testo unico estende tali possibilità, peraltro anche a fronte di reati non particolarmente gravi. Sottolinea come si tratta di espulsioni che possono fare seguito a una condanna anche non definitiva e ritiene che ciò sia grave perché in contrasto con la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio.

Alfonso COLUCCI (M5S) concorda con le considerazioni svolte dall'onorevole Auriemma circa la gravità dell'emendamento 1.10. Ricorda anzitutto che attualmente l'espulsione del soggetto socialmente pericoloso, a fronte della condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, è una misura rimessa alla valutazione del giudice, in quanto potrebbe trattarsi di una persona condannata con sentenza non ancora definitiva; evidenzia quindi che rendere l'espulsione una sanzione accessoria necessaria, non sottoposta alla valutazione del giudice, lede principi importanti quali la presunzione di innocenza. Sottolinea come da questo emendamento, sul quale relatore e Governo hanno espresso parere favorevole,

emerga una visione rigida e la volontà di considerare lo straniero, anche se non condannato definitivamente, quasi alla stregua di un « carico residuale » – espressione che ricorda essere stata usata in passato da esponenti della maggioranza – da eliminare attraverso l'espulsione. Rivendica invece l'esigenza di garantire anche agli stranieri tutte le garanzie e le prerogative che la Costituzione riconosce indifferentemente alla persona umana, ricordando le affermazioni di Aldo Moro, in Assemblea costituente, sul fatto che l'uomo precede il diritto e spetta all'ordinamento giuridico conformarsi all'uomo e non viceversa, come pretende l'onorevole Kelany con il suo emendamento. Ritene questo emendamento espressione della prevalenza dell'ideologia rispetto alla conoscenza e sottolinea che l'inserimento di questa modifica nel testo unico immigrazione renderebbe incoerente e incostituzionale il quadro normativo, auspicando che la Commissione affari costituzionali eviti questa conseguenza. Converge infine sulla richiesta dell'onorevole Zaratti di rivalutare l'ammissibilità dell'emendamento, in quanto in contrasto con la Costituzione, e laddove tale richiesta non venga accolta preannuncia comunque il voto contrario del suo gruppo.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede di intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento Kelany 1.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che l'onorevole Zaratti è già intervenuto sull'emendamento Kelany 1.10 e dunque non può prendere nuovamente la parola.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) fa presente che l'onorevole Zaratti è intervenuto sull'ordine dei lavori, avendo chiesto formalmente l'accantonamento dell'emendamento Kelany 1.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda a tutti che quando si intende svolgere un intervento sull'ordine dei lavori occorre dichiararlo apertamente, appena si prende la parola; pur evidenziando che ciò non è stato fatto dall'onorevole Zaratti, prende

atto del fatto che egli effettivamente ha concentrato il suo intervento sulla richiesta di rivalutazione dell'ammissibilità dell'emendamento Kelany 1.10 chiedendone l'accantonamento. Per questa ragione, apprezzate le circostanze, e ribadita la propria valutazione di ammissibilità dell'emendamento, consente all'onorevole Zaratti di intervenire in dichiarazione di voto.

Filiberto ZARATTI (AVS) anzitutto ribadisce che il suo precedente intervento era da intendersi sull'ordine dei lavori ed era volto a chiedere alla Presidenza una nuova valutazione di ammissibilità dell'emendamento 1.10, nel frattempo procedendo al suo accantonamento. Passando al merito dell'emendamento, ricorda che in più occasioni la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli automatismi che privano il giudice della possibilità di svolgere una autonoma valutazione. Evidenzia come l'emendamento Kelany 1.10 si muova in questa direzione, elimini la discrezionalità del giudice e dunque stravolga l'impianto giuridico del nostro Paese ponendosi in contrasto con la Costituzione. Ritene che la disposizione, sulla quale relatore e Governo hanno espresso parere favorevole, sia uno strafalcione che aprirà, in caso di approvazione, un ulteriore ampio contenzioso.

Sottolinea come ulteriore contenzioso deriverà anche dalla decisione di non sottoporre il protocollo con l'Albania alla ratifica del Parlamento. Evidenzia infatti che le spese che inevitabilmente l'Italia sosterrà per attuare il protocollo, stimate in 16 milioni di euro, non avranno un fondamento legislativo, non saranno state preventivamente autorizzate e dunque daranno occasione di intervento alla Corte dei conti.

Ricorda infine alla maggioranza che, pur nella diversità delle posizioni politiche, tutti i parlamentari sono tenuti ad approvare leggi che siano coerenti con l'ordinamento giuridico nel suo complesso: ribadisce dunque la richiesta di accantonamento dell'emendamento al fine di approfondirne i contenuti ed evitare l'approvazione – proprio in Commissione Affari costituzionali – di una norma incostituzionale.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) interviene sull'ordine dei lavori per svolgere un richiamo al regolamento. Ritiene infatti che non si possa procedere a dichiarazioni nel merito dell'emendamento Kelany 1.10 quando è ancora pendente una richiesta di accantonamento. Invita il Presidente a sottoporre la richiesta al relatore e al Governo e a mettere ai voti la questione concedendo preventivamente la parola a un parlamentare a favore e a uno contro.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiede al relatore e al rappresentante del Governo se confermano il loro parere favorevole sull'emendamento Kelany 1.10 ovvero se preferiscono proporre l'accantonamento.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, conferma il parere favorevole sull'emendamento Kelany 1.10 ritenendo che non sia necessario procedere a un accantonamento.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI conferma il parere conforme a quello espresso dal relatore.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiede se vi sia un parlamentare che intende prendere la parola a favore dell'accantonamento dell'emendamento Kelany 1.10.

Matteo MAURI (PD-IDP) sostiene le ragioni dell'accantonamento dell'emendamento. Ricorda infatti che l'espulsione per motivi di sicurezza di cui tratta l'articolo 15 del testo unico immigrazione, oggetto dell'emendamento, può essere disposta in caso di condanna per taluno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale ed evidenzia che si tratta di fattispecie diversissime, alcune delle quali non particolarmente gravi, punite nel massimo con tre anni di reclusione: evidenzia che alcuni reati compresi nel catalogo di tali articoli non prevedono neanche l'arresto obbligatorio in caso di flagranza. Afferma che eliminare l'autonoma valutazione del giudice, in questi casi, vuol dire non consentire al giudice di valutare il contesto e le condizioni soggettive della persona – se lo straniero sia al primo

reato, quali siano le sue condizioni familiari, se lasci in Italia figli minori – disponendone semplicemente l'espulsione, trasformandosi così il magistrato in un mero passacarte. Evidenzia dunque quella che ritiene essere una sproporzione tra l'obbligo di espulsione, che si impone al magistrato, e le fattispecie penali per le quali si procede.

Nazario PAGANO, *presidente*, rilevato che nessuno chiede di parlare contro la proposta di accantonamento, pone la questione ai voti.

La Commissione respinge la richiesta di accantonamento dell'emendamento Kelany 1.10.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene per svolgere un richiamo al regolamento. Chiede che, in applicazione dell'articolo 79, comma 8, del Regolamento della Camera, nella relazione che la Commissione presenterà in Assemblea si dia conto dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con particolare riferimento ai dubbi di costituzionalità avanzati in ordine all'emendamento Kelany 1.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto della richiesta avanzata dall'onorevole Alfonso Colucci.

Pasqualino PENZA (M5S) si dichiara stupito dal parere favorevole su questo emendamento di relatore e Governo. Evidenzia come la maggioranza si dimostri garantista solo a tratti e a seconda delle circostanze e rileva che di certo non lo è quando sono in gioco i diritti degli stranieri. Ritiene che la modifica che introduce l'emendamento Kelany 1.10 si ponga in evidente contrasto con il principio di uguaglianza affermato dall'articolo 3 della Costituzione. Auspica che la proponente, considerato che non è stata accolta la richiesta di accantonamento, provveda al ritiro dell'emendamento.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Kelany 1.10, os-

serva che i colleghi che l'hanno preceduta hanno messo a fuoco alcuni ambiti di interesse degni di essere sottolineati. Sembra infatti che l'emendamento prefiguri una sorta di diritto parallelo, un diritto peraltro che non si fonda sul principio di innocenza e molto lontano da un approccio garantista sostanziandone invece uno securitario. L'emendamento, attraverso la sottrazione di un potere discrezionale al magistrato, è infatti volto a irrogare una pena accessoria prima che siano esauriti i gradi di giudizio costituzionalmente garantiti. Il giudice è tale, osserva, perché giudica caso per caso, concretamente e non in via astratta e ideologica. Trova peraltro una certa contraddizione nei valori professati dal Governo che si pregia di tutelare la famiglia, ma l'attenzione è molto differente quando si tratta di famiglie altrui.

Ricorda poi i contenuti dell'articolo 8 della CEDU, secondo cui ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, che sembrerebbe in contrasto con un allontanamento coattivo dal contesto familiare e sociale di un soggetto che si vede irrogare una pena aggiuntiva senza l'esaurimento dei gradi di giudizio. Sottolinea altresì che la CEDU è una norma sovraordinata e che quindi una sua violazione è certamente incostituzionale.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), intervenendo sull'emendamento Kelany 1.10, fa presente alle tre maggiori forze politiche della maggioranza che è stato un po' illuso da alcune azioni che esse hanno intrapreso negli ultimi due anni. Osserva infatti, seguendo la visione laica e priva di pregiudizi che crede di aver sempre dimostrato nel suo percorso politico, che sia la Lega sia Fratelli d'Italia e Forza Italia stanno dando prova di forti contraddizioni con quanto fatto in un recente passato. Per quanto riguarda la Lega ricorda le posizioni assunte in occasione dei *referendum* del 2020, che purtroppo non raggiunsero i risultati sperati, che lo avevano indotto a credere nell'evoluzione di quel movimento politico. Con riferimento ai Fratelli d'Italia era stato piacevolmente sorpreso dalla designazione

di Carlo Nordio, un uomo liberale, per la carica di Ministro della giustizia. Quanto a Forza Italia ricorda le ragionevoli prese di posizione sulla legge Severino, considerata giustizialista. Sulla base di ciò deve invece considerare che il recente passato, in termini di evoluzione politica, non è stato fruttuoso come invece egli sperava. Si chiede infatti se l'emendamento in discussione sia coerente con le scelte politiche che i partiti della maggioranza hanno messo in campo negli ultimi anni.

Ritiene invece di dover registrare con soddisfazione l'evoluzione in senso garantista del MoVimento 5 Stelle, oggi testimoniata dalle valutazioni espresse dall'onorevole Alfonso Colucci che certamente non sembrano coincidere con lo spirito dell'operato dell'ex Ministro della giustizia Bonafede.

Si associa peraltro alla richiesta dei colleghi Zaratti e Alfonso Colucci in merito all'accantonamento dell'emendamento in oggetto e ritiene che sarebbe opportuno che la presentatrice dell'emendamento valutasse attentamente le ricadute della proposta, considerato che vi è la possibilità che qualcuno possa essere espulso nonostante vi siano condizioni che lo scongiurerebbero. Ritiene anche che costringere il giudice ad irrogare forzatamente una pena accessoria è del tutto irrazionale, ancor più se ciò avviene nel corso del primo grado di giudizio. Conclude evidenziando che il problema, quindi, riguarda lo Stato di diritto e osserva che scelte dure si possono anche fare ma senza che si sconfini nell'ingiustizia.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Kelany 1.10, si associa alle valutazioni fatte dai colleghi che l'hanno preceduta e si dichiara dell'avviso che il mancato accantonamento della proposta emendativa costituisca un errore. Crede che sarebbe utile conoscere quali siano le motivazioni che hanno spinto la proponente a chiedere di eliminare la discrezionalità del giudice, perché al momento queste sfuggono e non consentono di maturare un'altra opinione. Evidenzia che l'emendamento in questione è profondamente sbagliato sia per l'eliminazione della discre-

zionalità del giudice sia perché un'espulsione del soggetto così congegnata viola i principi dello Stato di diritto.

Si associa alla richiesta del collega Alfonso Colucci volta a far sì che nella relazione sul provvedimento per l'Assemblea venga dato conto delle osservazioni svolte circa il mancato accantonamento dell'emendamento e in materia di incostituzionalità. Rimarca altresì la validità delle considerazioni svolte dal collega Mauri, cui si associa, e concorda con i colleghi Zaratti e Boschi relativamente al fatto che c'è anche una questione di metodo. Sottolinea, infatti, che le forze di opposizione stanno cercando, attraverso i loro emendamenti, di migliorare il testo anche per assicurare che non possa essere poi dichiarato incostituzionale e che si debba rimettere mano alla materia con un altro pasticciato decreto-legge in un prossimo futuro. Osserva che tale approccio collaborativo non è in contraddizione con l'iter parlamentare in quanto la Camera è in fase di prima lettura e c'è tutto il tempo per apportare le necessarie modifiche. Tra gli emendamenti presentati, peraltro, ricorda anche quelli volti a rafforzare l'azione dei comuni su tale tematica. Deve registrare, tuttavia, che l'atteggiamento del Governo non fa ben sperare per il prosieguo dei lavori, considerato che praticamente tutti gli emendamenti dell'opposizione potrebbero essere respinti.

Esorta inoltre a avere una visione più organica su una materia così complessa, importante e delicata, perché sui minori non si possono commettere errori e ricorda che sulla loro tutela, come anche verso altre categorie fragili, l'Italia può vantare una virtuosa esperienza, ad esempio la cosiddetta legge Zampa che aveva come obiettivo quello di mettere a sistema il percorso di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati.

Fa infine presente che del cosiddetto Protocollo Albania, che inciderà in modo importante sul provvedimento all'esame, non si ha ancora compiuta certezza se non che comporterà notevoli costi, per quanto al momento non ancora quantificati. Osserva peraltro che sottrarlo all'esame par-

lamentare mina le prerogative del Parlamento e dà, al contempo, un'idea su come la maggioranza e il Governo intendano i rapporti istituzionali.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Kelany 1.10, osserva che attualmente nell'ordinamento sono certamente previsti casi di espulsione che operano anche prima della sentenza definitiva, motivate da ragioni di sicurezza pubblica, ma sottolinea che è consentito solo in casi tassativi e dopo che il giudice ha valutato circa la pericolosità del soggetto. Ricorda che tali casi sono veramente molto limitati e che le eccezioni riguardano in particolare la tutela dell'ordine pubblico, cosa che, ritiene, non sembra riguardare l'articolo 380. Evidenzia che ora invece si estende ad altre ipotesi in modo del tutto asistemico e crede che una sua approvazione sarebbe incoerente con il medesimo articolo 15, oggetto di modifica da parte dell'emendamento, con il risultato che la norma sarebbe incostituzionale.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) intervenendo per un richiamo al regolamento, chiede perché la presidenza abbia consentito all'onorevole Auriemma di intervenire due volte sulla medesima proposta emendativa. Si chiede quindi se ciò rappresenti un precedente che innova prassi e regolamento parlamentari.

Nazario PAGANO (FI-PPE), *presidente*, segnalato all'onorevole Giachetti che il primo intervento dell'onorevole Auriemma è intervenuto dopo la richiesta di accantonamento dell'onorevole Zaratti, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione l'emendamento Kelany 1.10

La Commissione approva l'emendamento Kelany 1.10 (*vedi allegato 2*).

Nazario PAGANO (FI-PPE), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che verrà convocata per martedì 21 novembre.

La seduta termina alle 18.

ALLEGATO 1

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. (C. 1458 Governo).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

2.2. Il relatore.

ALLEGATO 2

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. (C. 1458 Governo).

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: « può ordinare » sono sostituite dalla seguente: « ordina ».

1.10. Kelany.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

AUDIZIONI:

Audizione della Sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi, sulla strategia complessiva dell'Italia nell'area indo-pacifica (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	26
---	----

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

AUDIZIONI

Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 15.

Audizione della Sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi, sulla strategia complessiva dell'Italia nell'area indo-pacifica.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Ca-

mera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Maria TRIPODI, *sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Federica ONORI (M5S) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP).

Maria TRIPODI, *sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi. C. 1538 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	27
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	29

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremnago.

La seduta comincia alle 8.15.

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi. C. 1538 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 novembre.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Bagnasco, ha illustrato i contenuti del provvedimento e che nella giornata di ieri, alle ore 18, è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte, quindi, che sono stati presentati tre emendamenti, tutti ammissibili, il cui fascicolo è in distribuzione (*vedi allegato*).

Comunica, poi, che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è stato fissato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per lunedì 20 novembre prossimo e che le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso i rispettivi pareri sul testo trasmesso dal Senato, tranne la Commissione Bilancio, che lo renderà direttamente all'Assemblea, e la Commissione per le questioni regionali, che ha ritenuto di non esprimersi. In particolare, le Commissioni Affari costituzionali, Ambiente, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali e Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole, mentre il Comitato per la Legislazione ha espresso parere favorevole con una osservazione.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il loro parere sulle proposte emendative.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Pellegrini 1.1, Graziano 2.1 e Pellegrini 2.2.

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO esprime parere conforme al relatore.

In particolare, con riferimento all'emendamento Pellegrini 1.1, precisa che una riduzione della proroga per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, non consentirebbe di lasciare il necessario margine di tempo per il perfezionamento dell'*iter* di riconoscimento della rappresentatività delle associazioni sindacali tra militari. Quanto, invece, all'emendamento Graziano 2.1, rappresenta che il trattamento di fine servizio è ad oggi attribuito al solo personale in servizio permanente e che i volontari in ferma prefissata iniziale e triennale non sono soggetti alla contribuzione a favore del fondo credito dell'INPS, da cui discende l'erogazione del trattamento di fine servizio. Osserva, inoltre, che dall'emendamento consegue anche un importante onere finanziario. Infine, osserva che la proroga di ventiquattro mesi di alcune deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale risulta necessaria in considerazione della complessità dell'*iter* di adozione dei decreti legislativi e che, pertanto, non può essere ridotta come proposto dall'emendamento Pellegrini 2.2.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative.

Constata, quindi, l'assenza del presentatore dell'emendamento Pellegrini 1.1: si intende vi abbia rinunciato.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.1, a sua prima firma, volto a riconoscere il trattamento di fine servizio ai congedati dopo le ferme iniziali e triennali. Osserva come sia urgente affrontare il tema della contribuzione evitando che le pensioni future dei militari si attestino su livelli troppo bassi e sollecita

l'avvio di una riflessione anche al fine di evitare che le importanti professionalità formate durante le ferme possano andare perdute. Si dispiace, dunque, del parere contrario, ma preannuncia comunque un voto a favore della proroga delle deleghe concernenti la revisione dello strumento militare, auspicando che sia l'ultima.

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO conferma che il tema della previdenza dei militari è all'attenzione del Governo e che si stanno predisponendo le risorse economiche per i necessari provvedimenti. Sono inoltre in fase di studio diverse iniziative per la valorizzazione del personale militare. Infine, ribadisce che è nell'interesse delle stesse associazioni a carattere sindacale disporre del tempo sufficiente per raggiungere la percentuale di iscritti necessaria per richiedere il riconoscimento della rappresentatività.

La Commissione respinge l'emendamento Graziano 2.1.

Antonino MINARDO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pellegrini 2.2: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte quindi che si è concluso l'esame delle proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore, onorevole Bagnasco, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Avverte, infine, che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle 8.30.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi.**C. 1538 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: « entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2024 ».

1.1. Pellegrini.

ART. 2.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) riconoscimento del trattamento di fine rapporto ai volontari con-

gedati dopo ferie prolungate, sia iniziali che triennali o oltre, secondo la normativa vigente per i rapporti di lavoro di natura ordinaria. ».

Conseguentemente, ai commi 1 e 2, dopo la parola: « f) » aggiungere la seguente: « f-bis ».

2.1. Graziano, Ascani, De Maria, Fassino, Carè.

Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi, con le seguenti: diciotto mesi.

2.2. Pellegrini.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	30
<i>ALLEGATO (Proposta di testo unificato)</i>	42
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 Mollicone (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 947 Berruto, C. 990 Amato e C. 1424 sen. Romeo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 758 Ciaburro, recante Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, di padre Fermino Giacometti, presidente dell'Istituto grafologico internazionale Girolamo Moretti di Urbino, e di Cesare Verona, consigliere dell'associazione Aurea Signa e amministratore delegato di Aurora Penne, in videoconferenza	41

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione

del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali.

C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 31 ottobre scorso.

Giorgia LATINI *presidente*, invita il relatore a riferire alla Commissione su come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, propone di adottare, come testo base per il seguito dell'esame, il testo unificato delle

proposte di legge, adottato dal Comitato ristretto.

Antonio CASO (M5S) come già anticipato nella seduta del Comitato ristretto, esprime alcune perplessità in merito ad alcune disposizioni contenute nel testo unificato; pertanto dichiara l'astensione dal voto relativo all'adozione del testo base proposta dal relatore.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) concordando con quanto appena dichiarato dal collega Caso, esprime alcune perplessità relative al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto: e preannuncia l'astensione dal voto sulla proposta di adottare il testo unificato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base, per il seguito dell'esame, il testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.

C. 1315 Mollicone.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI *presidente*, constatata l'assenza del presidente Mollicone relatore della proposta di legge in esame, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, ne assume le funzioni.

Giorgia LATINI *presidente e relatore*, riferisce che la proposta di legge, di cui oggi la Commissione avvia l'esame in sede referente, reca disposizioni volte a introdurre una nuova disciplina per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici e, contestualmente, ad abrogare la vigente legge n. 717 del 1949.

Il nuovo testo conserva il meccanismo principale contemplato dalla attuale normativa, cioè il vincolo di destinare, nell'ambito della realizzazione delle opere e degli

edifici pubblici, una quota dell'importo totale dei lavori per installarvi opere d'arte.

Rispetto a esso, tuttavia, apporta anche profonde modifiche, evidenziate dalla relazione illustrativa.

In particolare:

1) l'ambito di applicazione della nuova disciplina è esteso anche agli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, oltre alla realizzazione di opere ed edifici pubblici nuovi; inoltre, l'applicazione è estesa alle costruzioni di edilizia scolastica, universitaria e residenziale pubblica, precedentemente escluse dall'applicazione della legge n. 717 del 1949;

2) sono individuati criteri e parametri più stringenti per la determinazione della quota e il calcolo dell'importo dei lavori nonché sono disciplinate le fasi di programmazione e progettazione in cui l'opera d'arte deve essere concettualmente «innestata» nei lavori e le procedure applicabili all'acquisto o alla realizzazione della medesima, in coordinamento con le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

3) si prevede che le risorse destinate alle opere d'arte siano accantonate, sin da subito o comunque entro l'adozione dell'atto di determina a contrarre con cui si avvia la procedura di affidamento, in un conto corrente dedicato con vincolo d'indisponibilità rispetto a ogni altro utilizzo; in tal modo – secondo la relazione illustrativa – si risolve la principale criticità della disciplina attuale ossia che le risorse destinate alle opere d'arte sono di fatto assorbite da altre voci di spesa derivanti da eventi imprevisti, varianti d'opera o aumento dei prezzi;

4) nel caso in cui il progetto non sia, per sua natura, compatibile con l'installazione di un'opera d'arte, si prevede che le somme non spese siano trasferite in apposito fondo del Ministero della cultura, da utilizzare prioritariamente per interventi destinati alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con

minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa. Le modalità e i criteri di funzionamento del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le risorse sono stanziare sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

5) tenuto conto che la vigente disciplina del 2 per cento prevede, in caso d'inadempimento, il divieto di collaudare l'opera e che tale sanzione appare oggi – stando a quanto riferisce la relazione illustrativa – ingiustificata poiché incoerente con il nuovo orientamento volto al conseguimento del risultato, la presente proposta di legge introduce due strumenti diversi finalizzati a garantire l'attuazione della nuova disciplina: in primo luogo, si prevede che l'inadempimento è valutato ai fini sia della responsabilità dirigenziale sia del riconoscimento degli incentivi e della retribuzione di risultato del responsabile unico del procedimento; in secondo luogo, si prevede l'attivazione di poteri sostitutivi statali o regionali per assicurare comunque il risultato.

Passando all'illustrazione dell'articolato l'articolo 1 disciplina la destinazione delle quote dell'importo totale dei lavori da destinare all'installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici.

In particolare, il comma 1 prevede che nell'ambito della realizzazione delle opere e degli edifici pubblici nuovi, nonché della ristrutturazione edilizia e urbanistica delle opere e degli edifici pubblici esistenti, le amministrazioni pubbliche destinano all'installazione di opere d'arte nelle opere e

negli edifici pubblici medesimi una quota dell'importo totale dei lavori non inferiore:

a) al 2 per cento, per gli importi pari o superiori a 1 milione di euro e fino a 5,382 milioni di euro;

b) all'1 per cento, per gli importi pari o superiori a 5,382 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;

c) allo 0,5 per cento, per gli importi superiori a 20 milioni di euro.

Il comma 2 precisa che nella suddetta quota non sono computate le somme eventualmente previste per le opere di decorazione generale. Il comma 3 specifica ulteriormente – con formula che ricalca quella impiegata dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (il nuovo Codice dei contratti pubblici) – che ai fini della determinazione dell'importo totale dei lavori, si assume a riferimento l'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Nel calcolo si tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabilita nei documenti di gara.

L'articolo 2 ha riguardo all'individuazione delle risorse e al loro accantonamento. Esso dispone che le risorse di cui all'articolo 1 sono specificamente individuate e indicate da ciascuna amministrazione pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici, nei relativi aggiornamenti annuali, nonché nel quadro economico dell'opera o del lavoro.

Si ricorda che la disciplina della programmazione è contenuta nell'articolo 37 e nell'Allegato I.5 del citato Codice dei contratti pubblici.

Il dirigente preposto all'unità organizzativa competente o il responsabile del procedimento, ove nominato, dispone l'accantonamento di tali risorse in un conto corrente dedicato appena disponibili e comunque non oltre la data di adozione della determina a contrarre e le medesime risorse non possono essere destinate ad altra

finalità. La determina a contrarre (o un atto equivalente) – *ex* articolo 17, comma 1, del Codice dei contratti pubblici – è l'atto che avvia la procedura di affidamento.

L'articolo 3 disciplina le procedure per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte. In questa prospettiva, il comma 1 stabilisce che per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte si applicano le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici.

Il comma 2 introduce una norma speciale e prevede che qualora il costo dell'opera d'arte da realizzare sia inferiore o pari a 500.000 euro, la scelta degli artisti per la sua esecuzione è effettuata direttamente da una commissione composta dal responsabile del procedimento, dal progettista e da un critico d'arte o uno storico dell'arte, designato dal comune competente per territorio. In base al comma 3, qualora invece il costo dell'opera d'arte da realizzare sia superiore a 500.000 euro, la composizione della commissione di cui al comma 2 è integrata da un direttore di museo d'arte contemporanea o di accademia di belle arti. Il comma 4, con una clausola derogatoria, prevede comunque che le disposizioni in questione non si applicano nei casi in cui il disciplinare di gara preveda la definizione dell'opera d'arte e la partecipazione dell'artista nell'ambito dell'offerta.

L'articolo 4 concerne la verifica dell'adempimento e il potere sostitutivo.

In particolare il comma 1 dispone che all'atto del collaudo, il responsabile del procedimento verifica l'adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge. In caso di inadempimento – secondo il comma 2 – il responsabile del procedimento inoltra una segnalazione circostanziata al Ministero della cultura e alla regione in cui ha sede l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa. La segnalazione è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e del riconoscimento degli incentivi e della retribuzione di risultato. Ai sensi del comma 3, per le opere e i lavori di competenza delle amministrazioni pubbliche statali, qualora l'amministrazione pubblica interessata non provveda all'adempimento

degli obblighi di cui alla presente legge entro un anno dalla segnalazione, il Ministro della cultura, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario che vi provvede in via sostitutiva, a valere sulle risorse finanziarie dell'ente inadempiente. Per le opere di competenza delle amministrazioni pubbliche non statali, il potere sostitutivo è esercitato dalla regione in cui ha sede l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa.

L'articolo 5 istituisce e disciplina il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici.

In base al comma 1, qualora, con determinazione motivata espressa nella fase progettuale, l'amministrazione pubblica ritenga che l'installazione di opere d'arte non sia compatibile o coerente con i lavori e con gli interventi da realizzare, la quota di cui all'articolo 1 è riversata al bilancio del Ministero della cultura. Ai fini di cui al comma 1, il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici. A valere su tale Fondo sono realizzati gli interventi per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale delle città, dei paesi e dei borghi, con prioritario riguardo alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa.

Ai sensi del comma 3, le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse del Fondo – a mente del comma 4 – sono stanziare sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 6 individua l'ambito dei lavori e degli interventi esclusi dal perimetro di applicazione della legge. In base al comma 1, in particolare, le disposizioni in parola non si applicano ai lavori e agli interventi d'importo inferiore a 1 milione di euro, nonché agli interventi di reindustrializzazione e di recupero di immobili a destinazione industriale dismessi realizzati con partecipazione finanziaria prevalente dello Stato o di altri enti pubblici e agli immobili destinati alla difesa nazionale diversi dalle caserme.

Infine, l'articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali. In particolare, il comma 1 definisce l'ambito applicativo disponendo che la proposta di legge si applichi a ciascuna amministrazione pubblica a decorrere dal primo aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori successivo alla data della sua entrata in vigore. Il comma 2 stabilisce che la legge 29 luglio 1949, n. 717, è abrogata e cessa di applicarsi con la medesima decorrenza prevista dal comma 1. Infine il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.

C. 947 Berruto, C. 990 Amato e C. 1424 sen. Romeo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, riferisce che le proposte di legge, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, recano rispettivamente « Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi

giochi della gioventù » (C. 1424 approvata dal Senato) e « Istituzione dei Giochi della gioventù Giulio Onesti » (C. 947 Berruto e C. 990 Amato).

La proposta di legge C. 1424, composta di 6 articoli, prende origine dal disegno di legge del Senato n. 403 recante « Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù », approvato con modificazioni dal Senato il 20 settembre 2023.

L'articolo 1 reca le finalità e gli obiettivi della proposta. Ai sensi del comma 1, il progetto di legge in esame si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali. Ai sensi del comma 2, poi, l'attuazione delle finalità di cui sopra si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « Nuovi giochi della gioventù », che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui al successivo articolo 4.

L'articolo 2 reca l'istituzione dei citati Nuovi giochi della gioventù. Il comma 1 prevede che siano istituiti i Nuovi giochi della gioventù, promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazio-

nale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).

Il comma 2 prevede che la Commissione nazionale di cui al successivo articolo 3 presenti istanza per la concessione ai Giochi dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica. Ai sensi del comma 3, possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al successivo comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4 della proposta di legge, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle suddette attività sportive sono disciplinate dal decreto di cui al successivo comma 5. Il comma 4, poi, prevede che la partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza. Ai sensi del comma 5, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il *sitting volley*, il *baskin* e il *raffroball*. La Commissione nazionale di cui al successivo articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella

fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina (comma 6). Il comma 7, infine, prevede che, al termine della fase nazionale dei Giochi, è prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al precedente comma 6.

L'articolo 3 disciplina l'organizzazione dei Giochi. Nello specifico, il comma 1 prevede che lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute Spa, del CONI e del CIP (Comitato italiano paralimpico). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto.

Ai sensi del comma 2, i Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « Nuovi giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

Il comma 3, poi, prevede che la Commissione abbia il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al successivo comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione. Ai sensi del comma 4, con decreto

del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Il comma 5, infine, prevede che la società Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici di cui al precedente comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

L'articolo 4 regola le attività sportive per la partecipazione ai Giochi. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

Ai sensi del comma 2, nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al precedente comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.

Il comma 3, poi, prevede che, con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati: *a)* le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica; *b)* le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi; *c)* le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi; *d)* i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi; *e)* le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività; *f)* le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro. Ai sensi del comma 4, al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3,

comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste. Il comma 5, infine, prevede che le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi del citato art. 7 del regolamento di cui al DPR n. 275 del 1999, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.

L'articolo 5 reca le misure di prevenzione sanitaria. Nello specifico, il suo unico comma prevede che, in considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

L'articolo 6, infine, reca disposizioni transitorie e finanziarie. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Giochi. In materia finanziaria, il comma 2 prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in

5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare in favore della Società sport e salute Spa ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Ai sensi del comma 3, agli esiti della sperimentazione prevista dal comma 1, al fine di assicurare lo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di istituzione, ai sensi del precedente art. 2, comma 5, è adottato un decreto che adegua le disposizioni del decreto di cui al medesimo comma 5 e provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, autorizzate con successivo provvedimento di legge. Il comma 4, infine, prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per le attività connesse allo svolgimento dei Giochi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Passando alle proposte di legge C. 947 Berruto e C. 990 Amato esse recano disposizioni volte all'Istituzione dei Giochi della gioventù « Giulio Onesti ». Le relazioni illustrative di entrambe le proposte di legge ricordano che i Giochi della gioventù furono concepiti nel 1968 dall'allora Presidente del Comitato olimpico nazionale Giulio Onesti, a cui, quindi, si vogliono dedicare i Giochi che vengono istituiti da tali proposte di legge.

L'articolo 1 reca le finalità. Ai sensi del comma 1, le proposte di legge perseguono la finalità di promuovere l'esperienza culturale, artistica, motoria e sportiva e la funzione educativa e formativa di tali attitudini quale elemento fondamentale del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria. Il comma 2, poi, prevede che le finalità di cui sopra si realizzano attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale denominata « Giochi della gioventù

“Giulio Onesti” », che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui al successivo art. 4.

L'articolo 2 reca l'Istituzione dei Giochi della gioventù « Giulio Onesti ». Ai sensi del comma 1, sono istituiti i Giochi della gioventù « Giulio Onesti », promossi e organizzati, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Ai sensi del comma 2, possono partecipare ai Giochi tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al successivo comma 4, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui al successivo articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui al citato articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 4 dell'articolo in esame.

Il comma 3 prevede che la partecipazione ai Giochi avvenga a titolo individuale sia per gli sport individuali sia per gli sport di squadra. Il comma 4 dispone che, con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di sport (attualmente, un Ministro senza portafoglio), di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione degli studenti ai medesimi. La Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del 6

Consiglio dei ministri, sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario nazionale dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria di primo grado che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per ogni disciplina (comma 5). Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina (comma 6).

L'articolo 3 disciplina l'organizzazione dei Giochi. Ai sensi del comma 1, identico nei due testi, lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero della cultura, del CONI e del CIP, che pianifica le strategie di promozione dei Giochi, ne coordina gli interventi e indica le linee programmatiche progettuali in tutto il territorio nazionale. La Commissione si articola a livello regionale in commissioni regionali, composte da rappresentanti istituzionali degli uffici scolastici regionali, del CONI e del CIP, che, a loro volta, possono articolarsi in commissioni provinciali composte da rappresentanti dei medesimi soggetti previsti per le commissioni regionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 3 diverge nelle due proposte di legge. Entrambe prevedono che i Giochi si articolano in due sezioni. Secondo la proposta di legge C. 947, la prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica sportiva; in tale fase, l'alunno è proiettato a sperimentare una pluralità di esperienze che gli consentano di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. La seconda sezione, cui è riservata la denominazione « Giochi della gioventù “Giulio Onesti” », è destinata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si

svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

Secondo la proposta di legge C. 990, la prima sezione, denominata anch'essa « Giovani in gioco », si svolge in tre fasi, a livello rispettivamente di istituto, comunale e provinciale. Ai giochi di istituto possono partecipare tutti gli studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria dei singoli istituti, in una giornata indicata come « festa dello sport », con il coinvolgimento di tutte le classi, dei docenti e dei genitori nell'organizzazione dell'evento. La seconda sezione, cui è riservata la denominazione « Giochi della gioventù "Giulio Onesti" », è destinata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado ed è articolata in fasi di istituto, comunale, provinciale, regionale e nazionale, in una sessione estiva e una invernale. Per quanto concerne il comma 3, quasi identico nelle due proposte di legge, la Commissione organizzatrice nazionale, nel rispetto del citato regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le commissioni regionali, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano in impianti idonei allo svolgimento delle attività previste.

Ai sensi del comma 4, identico nei due testi, con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della suddetta Commissione, nonché la sua articolazione in commissioni regionali. Il comma 5, anch'esso identico nelle due proposte di legge, prevede che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il CONI, provveda a istituire, presso le sue sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina nella fase nazionale dei Giochi nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi stessi e i

risultati sportivi conseguiti per ogni disciplina. Le commissioni regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore almeno agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

L'articolo 4 regola le attività sportive per la partecipazione ai Giochi. Ai sensi del comma 1, ai fini dell'avviamento degli studenti alle discipline sportive a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, con il supporto dei coordinatori di educazione fisica degli uffici scolastici regionali e degli enti locali territorialmente competenti, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, stipulano protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, quali federazioni sportive, discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP, enti di promozione sportiva e associazioni sportive, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi 7 dell'articolo 1 del regolamento di cui al DPR n. 567 del 1996, di attività di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive. Ai sensi del comma 2 nelle scuole primarie, le attività di cui al comma 1 sono volte ad apprendere e a sperimentare in forma ludica e funzionale, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, l'attività motoria e sportiva in relazione ai rispettivi livelli di capacità. Nelle scuole secondarie di primo grado, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, anche in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione tra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri, e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, compresi gli alunni con disabilità. Il comma 3 prevede che, con i protocolli di cui al suddetto comma 1, sono, in particolare, individuati: a) le modalità di svolgimento delle attività; b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'ac-

cesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi; c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi; d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi; e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività; f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai loro livelli di reddito; g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

Ai sensi del comma 4, entro il 30 ottobre di ciascun anno, le scuole interessate trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito e al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alle commissioni regionali ovvero alle commissioni organizzatrici, copia dei protocolli stipulati ai sensi dell'articolo in commento, nonché l'indicazione del numero degli studenti aderenti alle attività previste. Il comma 5, infine, identico nei due testi in esame, prevede che le scuole assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati alle attività sportive di cui al comma 1 e individuano, anche consorzandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione di tutti gli studenti.

L'articolo 5 – il cui testo è identico nelle due proposte di legge – disciplina la promozione della cultura, dell'inclusione e del rispetto dell'ambiente. Ai sensi del comma 1, i Giochi prevedono, per tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle gare culturali e artistiche, al fine di valorizzare attitudini legate alla sfera culturale, artistica, musicale e umanistica. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti con disabilità, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle discipline paraolimpiche riconosciute dal CIP, una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con

disabilità e normodotati possono giocare insieme, come il *sitting volley*, il *baskin* e il *rafroball*, e una sezione dedicata all'educazione alla cultura del movimento nel rispetto dell'ambiente, come il *plogging* (comma 2). Il comma 3, infine, prevede che, con regolamento dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento delle attività delle sezioni dei Giochi di cui al medesimo articolo 5 e per la partecipazione degli studenti alle medesime attività.

L'articolo 6 di entrambe le proposte di legge reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, mentre l'articolo 7 è presente solo nella pdl AC 990 e reca la copertura finanziaria. In particolare entrambe le proposte di legge prevedono che, ai fini dell'attuazione della legge sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Giochi, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2023, di 50 milioni di euro annui nella proposta di legge C. 947 e di 55 milioni di euro annui nella proposta di legge C. 990. Il comma 2 prevede che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento dell'Autorità di Governo competente in materia di sport adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della cultura, siano definite le modalità di utilizzo del Fondo. Il comma 3 dell'articolo 6 di entrambe le proposte di legge, prevede che, agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione organizzatrice nazionale e delle commissioni regionali di cui all'art. 3 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. Ai sensi del comma 4 le attività di cui agli articoli 4 e 5 sono realizzate dalle scuole avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5,

della legge n. 59 del 1997, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, enti locali, province, regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro. Il comma 5 dell'articolo 6 della sola proposta di legge C. 947 (che corrisponde al comma 1 dell'articolo 7 della proposta di legge C. 990), prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 50 milioni di euro annui per la pdl C. 947 e a 55 milioni di euro annui per la proposta di legge C. 990, a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, in relazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Antonio CASO (M5S) propone alla Commissione di svolgere un ciclo di audizione sulle proposte di legge in esame.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) si associa alla richiesta avanzata dal collega Caso circa l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni anche al fine di apportare le modifiche necessarie a migliorare il testo delle proposte in esame. Auspica, altresì, che la Commissione possa svolgere un esame compiuto ed approfondito sulle tematiche affrontate dalle proposte di legge senza

doversi limitare a ratificare il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 16 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 novembre 2023.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 758 Ciaburro, recante Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, di padre Fermino Giacometti, presidente dell'Istituto grafologico internazionale Girolamo Moretti di Urbino, e di Cesare Verona, consigliere dell'associazione Aurea Signa e amministratore delegato di Aurora Penne, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.40.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

Art. 1.

(Principi Generali)

1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria, demotnoantropologico, immateriale ed economico della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la salvaguardia e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate

dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti, nonché con i saperi artigianali e performativi ad essi connessi.

2. Ai fini della presente legge si definiscono manifestazioni di rievocazione storica le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica attraverso le arti performative di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a saperi storici acquisiti e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali vengono condotte attività rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che mobilitano interi gruppi sociali come protagonisti e partecipanti, in un ciclo annuale di attività che vanno oltre i giorni di svolgimento della manifestazione stessa, coinvolgendo diversi gruppi, portatori di conoscenze, capacità e pratiche locali; si svolgono continuativamente nel tempo; sono inclusive; hanno capacità at-

trattiva nei confronti delle nuove generazioni; contribuiscono a contrastare i processi di spopolamento; affiancano attività culturali quali mostre, visite guidate, giornate di studio, laboratori didattici, ricerche di storia orale sulla rievocazione e di storia sul periodo e sul contesto rievocati, a quelle più propriamente spettacolari; promuovono la memoria e la conoscenza storica in dialogo e co-programmazione con le agenzie culturali ed educative del territorio, garantendo anche la trasmissione nel tempo degli elementi significativi all'interno della comunità; si relazionano al patrimonio culturale materiale, immateriale e paesaggistico locale; si relazionano alle realtà associative e produttive esistenti sul territorio costruendo reti, con ricadute economicamente sostenibili.

Art. 3.

(Attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche)

1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, tutela, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste legate, promuovendo:

a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale;

b) la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica a livello territoriale, nazionale e internazionale;

c) la sensibilizzazione del pubblico e la promozione del prodotto artistico delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

d) il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi;

e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti di valore archeologico, museale e monumentale presenti nel territorio;

f) l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese;

g) la tutela e la conservazione della memoria e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

Art. 4.

(Elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco». L'elenco è pubblicato sul sito del Ministero della cultura, che provvede al suo aggiornamento con cadenza annuale.

2. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti:

a) le categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *h*);

b) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 5.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della

cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato « Comitato », composto da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), da professori universitari esperti del settore nominati dalle regioni, da un funzionario del Ministero della cultura, da un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca, da un funzionario del Ministero del turismo, da un funzionario del Ministero dell'istruzione e del merito, da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze e da un funzionario del Ministero dell'interno. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta.

2. Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti:

a) riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2;

b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e alla diffusione della conoscenza di tali associazioni e manifestazioni;

c) promuovere ricerche e studi sulle rievocazioni storiche in Italia e all'estero;

d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;

e) patrocinare progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco, anche in collaborazione con gli enti locali;

f) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;

g) predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della presente legge,

di cui all'articolo 10, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente istituite, formate da un esperto indicato da ciascuna delle regioni rappresentate nel Comitato. Lo schema di regolamento è predisposto dal Comitato e trasmesso al Ministro della cultura entro due mesi dalla data dell'istituzione del Comitato stesso;

h) determinare, mediante apposite linee guida, le modalità di appartenenza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica alle categorie individuate dal Comitato stesso e definite dal decreto del Ministro della cultura ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a).

3. Il Comitato valuta e verifica, ogni tre anni, l'attendibilità e la conformità storica della rievocazione storica espressa nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, attribuendo uno specifico attestato di autenticità filologica.

4. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali, di siti archeologici, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore, nell'ambito delle categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e del comma 2, lettera h), del presente articolo.

5. Il Comitato rilascia, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della verifica di cui al comma 3, un marchio recante la dicitura « Rievocazione storica italiana ». Le modalità di autorizzazione all'uso del marchio di cui al presente comma nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, su proposta del Comitato.

Art. 6.

(Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. Il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.

2. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nel sito internet istituzionale del Ministero stesso, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione di itinerari turistici e di siti museali e archeologici.

Art. 7.

(Iniziative didattiche nelle scuole)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti, secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.

Art. 8.

(Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica)

1. Al settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In

deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. In tali casi è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette ».

Art. 9.

(Compiti della Conferenza unificata)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Conferenza unificata sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato concernente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi per le finalità della presente legge;

b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale-nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;

c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

d) promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione;

e) promuovere il sostegno degli artisti esecutori e degli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, di ricerca e di sperimentazione legate alle rievocazioni storiche;

f) promuovere la cultura, la memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche

attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università;

g) definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica;

h) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale e territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

Art. 10.

(Compiti dello Stato)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, allo Stato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) regolamentare la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche;

b) operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche tra le diverse categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dell'articolo 5, comma 2, lettera h), comprese specifiche quote da destinare a progetti aventi valenza multidisciplinare;

c) promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica;

d) favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi membri dell'Unione europea;

e) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in *streaming*, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare mo-

menti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che può procedere all'istituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero;

f) assicurare la conservazione del patrimonio artistico, delle tradizioni e della memoria legati alla rievocazione storica.

Art. 11.

(Compiti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

1. Nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della presente legge e in particolare:

a) promuovono e sostengono le attività di rievocazione storica, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio secondo criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni, nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

b) valorizzano la cultura della storia e delle tradizioni regionali e delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria delle rievocazioni storiche e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli;

c) promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle produzioni di qualità di rievocazione storica, individuate nelle sedi di concertazione competenti;

d) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi perseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in coordinamento con l'attività di osservatorio svolta dallo Stato;

e) istituiscono, con apposita legge regionale, i comitati regionali per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

Art. 12.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, è adottato, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della presente legge, il regolamento per l'attuazione della medesima legge.

Art. 13.

(Principi relativi al patrimonio culturale immateriale)

1. Lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze, come pure agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

Art. 14.

(Delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine

di adeguarla alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata il 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167, per assicurare una più efficace salvaguardia dei detti patrimoni garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative ai patrimoni nei confronti delle più giovani generazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere lo sviluppo delle espressioni culturali immateriali in forme libere, aperte e partecipate quale strumento essenziale per lo sviluppo della persona umana e la crescita sociale e culturale della comunità nazionale;

b) assicurare la vitalità delle pratiche culturali e la loro costante ricreazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura;

c) preservare e trasmettere la memoria di comunità, gruppi e individui quale espressione dell'originalità e della pluralità delle identità culturali e promuovere lo sviluppo della cultura in un contesto di libertà, eguaglianza, partecipazione, coesione sociale e rispetto reciproco fra le persone e fra i popoli;

d) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti sul territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ciascuno alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale;

e) incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l'interculturalità nel rispetto delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami fra persone e popoli e a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica;

f) garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e

delle pratiche con valore tradizionale e identitario, quali espressioni della creatività umana nella continuità fra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita;

g) razionalizzare e semplificare le procedure per il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale dei patrimoni culturali immateriali e per l'identificazione di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali, di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali;

h) individuare procedure partecipative diffuse volte a consentire ai praticanti gli elementi immateriali di definire e aggiornare costantemente la documentazione e l'inventariazione presente nelle banche dati statali;

i) razionalizzare la normativa concernente l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche statali che si occupano a vario titolo dei patrimoni culturali immateriali;

l) prevedere per gli strumenti di pianificazione territoriale una valutazione d'impatto connessa ai patrimoni culturali immateriali presenti nel territorio;

m) previsione di percorsi formativi scolastici ed universitari volti ad assicurare la consapevolezza delle più giovani generazioni rispetto ai patrimoni culturali immateriali del proprio territorio e ad assicurare la trasmissione delle relative conoscenze;

n) razionalizzare e semplificare le normative nazionali relative alla organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale quali, rievocazioni storiche, festività, rituali, pratiche sociali;

o) razionalizzare e semplificare le procedure relative all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse ai patrimoni culturali immateriali nonché individuazione di forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse;

p) individuare le misure di salvaguardia minimali da adottare al fine di assicurare la vitalità degli elementi iscritti nell'Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriale e di un sistema di misurazione degli stessi;

q) prevedere un coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della dimensione culturale immateriale dei secondi;

r) promuovere figure e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni più vive e vitali del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;

s) promuovere l'accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità patrimoniali;

t) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e favorirne la trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante attività educative, formative, di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;

u) promuovere il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività;

v) razionalizzare la normativa in materia di patrimonio culturale immateriale, di rievocazioni storiche, feste e ricorrenze; razionalizzare la normativa concernente l'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche che si occupano a vario titolo di elementi del patrimonio culturale immateriale; razionalizzare e semplificare le procedure di censimento, catalogazione ed iscrizione degli elementi del patrimonio culturale immateriale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura e della sovranità alimentare, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si avvale, al fine della stesura dell'articolato

normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

5. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 15.

(*Forum del patrimonio culturale immateriale*)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il *Forum* del patrimonio culturale immateriale, composto da rappresentanti delle manifestazioni, da rappresentanti dei comuni, da professori universitari esperti

del settore nominati dalle regioni, da un funzionario del Ministero della cultura, da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze e da un funzionario del Ministero dell'interno. I componenti del *Forum* restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il *Forum* si riunisce ogni 6 mesi presso il Ministero della cultura.

2. Il *Forum* può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali, di siti archeologici, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e

dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la rievocazione storica di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01629 Lampis: Tempi e modalità di completamento della SS 128 « Centrale Sarda » e relative risorse	51
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	53
5-01630 Ilaria Fontana: Stato dell'iter di realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina	52
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	54
5-01631 Simiani: Mancato rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo per la morosità incolpevole	52
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	55
5-01632 Bonelli: Termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'appalto relativo ad interventi nell'aeroporto di Parma	52
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	56

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 15.05.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ricorda che l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-01629 Lampis: Tempi e modalità di completamento della SS 128 « Centrale Sarda » e relative risorse.

Gianni LAMPIS (FDI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianni LAMPIS (FDI), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta e per le delucidazioni in essa contenute, anche sotto il profilo tecnico-amministrativo della procedura. Stante l'importante allungamento dei tempi, accoglie con favore che il Ministero dell'ambiente abbia sollecitato la competente Commissione, fatto che dimostra l'attenzione del Governo rispetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Anche a nome delle amministrazioni comunali interessate, ringrazia quindi il Governo per le iniziative che intenderà mettere in campo nella direzione della sicurezza di questa importante arteria stradale, che deve rappresentare un elemento di sviluppo e di presidio per il territorio.

5-01630 Ilaria Fontana: Stato dell'iter di realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ilaria FONTANA (M5S), replicando, intervenendo in videoconferenza, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dal Sottosegretario Ferrante, che ringrazia. Il Commissario Mallamo in un'audizione svolta in Consiglio regionale ha dichiarato le sue perplessità sulla realizzazione del raccordo di Roma, e della tratta Cisterna-Valmontone. La trasparenza dovrebbe essere il primo criterio da seguire, invece fa presente di essersi trovata nella necessità di procedere a una richiesta di accesso agli atti, dovendo aspettare trenta giorni per la risposta, fatto che giudica inaccettabile. Sottolinea che, a suo giudizio, l'opera è dannosa, inutile, costosa, non voluta dai cittadini, denominata *green* ma che di *green* ha ben poco, dal momento che gli agricoltori si vedono espropriare i propri terreni, con un danno evidente alla biodiversità della zona del lago di Giulianello. Ritiene che l'unica vera emergenza sia la messa in sicurezza della strada Pontina, e su quello assicura il sostegno del Movimento 5 Stelle che da sempre l'ha identificata come una priorità.

5-01631 Simiani: Mancato rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo per la morosità incolpevole.

Sara FERRARI (PD-IDP), in qualità di co-firmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sara FERRARI (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta, dalla quale emerge la totale assenza di risorse de-

stinata al sostegno alla locazione. Osserva, infatti, che il Governo parla di progetti futuri e programmi pluriennali non concreti, a fronte di una platea di 600 mila alloggi da assegnare e di un numero ancora maggiore di alloggi che necessitano di interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico nonché di famiglie che non riescono più, a causa dell'aumento generalizzato dei prezzi, a pagare l'affitto. Quindi ritiene condivisibili le iniziative che il Governo intende intraprendere nel futuro, stante però il fatto che al momento i fondi, pur non essendo cancellati, sono privi di stanziamenti e non possono rispondere alle esigenze attuali. Auspica, pertanto, che quanto prima vengano poste in essere misure alternative adeguate e tempestive per fronteggiare quella che è una vera e propria emergenza.

5-01632 Bonelli: Termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'appalto relativo ad interventi nell'aeroporto di Parma.

Angelo BONELLI (AVS), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, ritiene la risposta del rappresentante del Governo giuridicamente rilevante, in quanto conferma che allo stato attuale il Ministero delle infrastrutture non è nelle condizioni di dire se la Fase 2 dell'intervento ha ottemperato alle disposizioni previste dalla convenzione. Anche la proroga al 31 dicembre 2022 pone, a suo avviso, un problema, ossia come mai finora, a novembre 2023, non siano state ancora fatte le verifiche che erano già necessarie da molto tempo. Osserva pertanto che la risposta resa all'interrogazione avrà valore anche nelle competenti sedi giurisdizionali per verificare se la procedura seguita rispetta la legislazione vigente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

**5-01629 Lampis: Tempi e modalità di completamento della SS 128
« Centrale Sarda » e relative risorse.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, la società ANAS ha rappresentato quanto segue.

Per l'intervento oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, nel corso del 2022 è stata completata la progettazione definitiva e sono state avviate le procedure autorizzative archeologiche ed ambientali. Il 9 novembre 2022 è stata presentata l'istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Al riguardo, il MASE ha comunicato che a gennaio scorso è stata avviata l'istruttoria di VIA presso la competente Commissione per il progetto CA356 S.S. 128 Centrale Sarda. Lotto 0, bivio Monastir – bivio Senorbì – 1° stralcio con piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017.

Lo scorso marzo è stato acquisito il parere con prescrizioni del Ministero della cultura. L'istruttoria risulta tuttora in corso presso il predetto organismo tecnico che è al lavoro per la definizione del prescritto parere di competenza necessario per i successivi adempimenti.

A tal proposito, il MASE ha comunicato di aver sollecitato la Commissione per una celere conclusione del procedimento.

Una volta concluso l'iter di valutazione ambientale, ANAS procederà tempestivamente ad acquisire le ulteriori autorizzazioni propedeutiche alla convocazione della Conferenza di servizi.

La strada statale 128 rappresenta una importante via di collegamento del cuore della Sardegna e garantisco l'impegno del MIT a vigilare sul prosieguo del procedimento amministrativo.

ALLEGATO 2

5-01630 Ilaria Fontana: Stato dell'iter di realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento ai quesiti posti, rappresento quanto segue.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 giugno scorso è stata nominato il Commissario straordinario per il collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave). Il successivo 30 giugno, il predetto Commissario ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una prima relazione sull'opera infrastrutturale e definito il cronoprogramma dei lavori.

Circa lo stato di avanzamento dell'opera, dalla data del commissariamento, sono state avviate le attività propedeutiche alla progettazione esecutiva.

Più in particolare, è in corso una ricognizione del territorio per valutare una sua evoluzione e per verificare che non vi siano state modifiche che possano interferire con l'opera. Tale indagine è stata effettuata sovrapponendo il progetto del 2010 con rilievi fotografici aerei.

Per completare il quadro della ricostruzione dello stato attuale si sta procedendo attraverso la trasposizione su tavole georeferenziate delle principali prescrizioni e raccomandazioni delle delibere approva-

tive del CIPE e dei vincoli archeologici, paesaggistici e ambientali.

Inoltre, è in corso la fase di rilievo topografico per la redazione della progettazione esecutiva, nonché per le necessarie attività di esproprio.

Ultimate queste operazioni, sarà completata la contestualizzazione e la fotografia dello stato attuale dell'infrastruttura che consentirà di individuare eventuali criticità nonché di pianificare la suddivisione in lotti, funzionale alla realizzazione dell'opera.

Informo, inoltre, che è stato avviato un confronto con il territorio, attraverso incontri con le amministrazioni locali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e i comitati dei cittadini.

Le risultanze di queste attività saranno oggetto della dettagliata relazione annuale che il Commissario trasmetterà entro il prossimo 30 novembre, come previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato. Tale documento sarà accompagnato dal cronoprogramma sullo stato di avanzamento delle attività e delle procedure di esproprio.

ALLEGATO 3

5-01631 Simiani: Mancato rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo per la morosità incolpevole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il MIT ha avviato il percorso per la realizzazione di un nuovo programma sulla casa, partendo da un confronto con gli enti territoriali per una valutazione complessiva sul disagio abitativo dal quale è emersa una evidenza circa la presenza di una domanda abitativa maggiormente articolata e variegata, che non può essere soddisfatta solo con gli strumenti tradizionali e in assenza di progetti integrati.

L'obiettivo è quello di superare la frammentazione delle politiche abitative e dei programmi vigenti la cui inefficacia è stata generata, in particolare, dalla mancanza di una visione di insieme e di un coordinamento tra i diversi interventi.

Il progetto di riforma prevede, pertanto, una revisione organica dei provvedimenti attuali, orientato ad una concezione multidimensionale dell'intervento pubblico, at-

traverso l'integrazione di diversi strumenti: programmi di rigenerazione urbana e di edilizia sociale, progetti di *senior co-housing* e *co-housing* intergenerazionale, valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente, progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato e misure di sostegno mirate.

Tra queste ultime, anche il rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo morosità incolpevole, per le quali, come da impegno assunto dal Governo nell'ambito delle mozioni sul disagio abitativo, è in via di definizione un programma pluriennale, di medio e lungo termine, volto a soddisfare la domanda di edilizia residenziale pubblica da destinare alle fasce di popolazione più bisognose e a superare le criticità che ne hanno caratterizzato la gestione negli anni precedenti.

ALLEGATO 4

5-01632 Bonelli: Termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'appalto relativo ad interventi nell'aeroporto di Parma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

Lo scorso 12 ottobre si è conclusa presso il MIT la Conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del Piano di sviluppo aeroportuale di Parma che si è chiusa positivamente, perfezionando l'intesa Stato Regione Emilia-Romagna.

Il verbale di positiva conclusione della procedura è stato pubblicato sul sito *web* del MIT lo scorso 9 novembre mentre il relativo decreto ministeriale di conclusione favorevole è stato formalizzato in data odierna.

Con riferimento all'interrogazione, ovvero «se è confermato il termine del 31 dicembre 2021 per l'assunzione, da parte del soggetto attuatore So.Ge.A.P., delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la Fase 1 e la Fase 2 dell'intervento e, in caso contrario, quali atti e provvedimenti sono intervenuti per prorogare tale termine e a quale data», si segnala quanto segue.

L'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modifiche, fissa il termine generale previsto per l'assunzione delle obbligazioni giuridi-

camente vincolanti al 31 dicembre 2022, salvo specifiche clausole di salvaguardia non applicabili all'intervento in oggetto. Tale previsione si applica anche laddove non siano aggiornate le specifiche indicazioni previste dagli atti convenzionali.

Per quanto attiene alle fasi progettuali della realizzazione dell'opera, la Fase 1 ha rispettato gli obblighi normativi relativi al conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Pertanto, le risorse finanziarie già trasferite, sono definitivamente assegnate.

Per quanto attiene alla Fase 2, è in corso una ricognizione, da parte del MIT, che interessa tutti gli interventi finanziati a valere sul Piano Sviluppo e Coesione, tra cui anche l'aeroporto di Parma. La ricognizione ha ad oggetto proprio la verifica del rispetto degli obblighi di conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

I risultati della ricognizione saranno condivisi entro la fine del corrente anno con il Dipartimento per le Politiche di coesione per definire un quadro organico delle conseguenti azioni da porre in essere.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada (C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 CNEL, C. 686 CNEL, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto e C. 1435 Governo).	
Audizione di rappresentanti dell'INAIL	57
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori (ANCMA), dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) e di ANIMA Confindustria meccanica varia	58
Audizione di rappresentanti di ACAI Taxi (in videoconferenza), Associazione tutela legale taxi (in videoconferenza), Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI) (in videoconferenza), Federtaxi Cisal (in videoconferenza), Sindacato artigiani taxisti di Milano e provincia (SATAM) (in videoconferenza), Tassisti artigiani milanesi (TAM) (in videoconferenza) e UGL Taxi (in videoconferenza)	58
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federmobilità	58
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti (ISFORT)	58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 novembre 2023.

Audizioni, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada (C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 CNEL, C. 686 CNEL, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218

Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto e C. 1435 Governo).

Audizione di rappresentanti dell'INAIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.55.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori (ANCMA), dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) e di ANIMA Confindustria meccanica varia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 16.30.

Audizione di rappresentanti di ACAI Taxi (in videoconferenza), Associazione tutela legale taxi (in videoconferenza), Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI) (in videoconferenza), Federtaxi Cisal (in videoconferenza), Sindacato artigiani taxisti di Milano e provincia (SATAM) (in vide-

oconferenza), Tassisti artigiani milanesi (TAM) (in videoconferenza) e UGL Taxi (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 16.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 novembre 2023.

Audizioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federmobilità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.55 alle 17.05.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti (ISFORT).

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.05 alle 17.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza e C. 1463 Pavanelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
--	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza e C. 1463 Pavanelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che in data 24 ottobre 2023 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 1463, d'iniziativa della deputata Pavanelli ed altri, recante disposizioni in materia di turismo accessibile e inclusivo.

Avverte, quindi, che poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia di quella oggetto delle abbinare proposte di legge C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza, la presidenza ne ha disposto l'ab-

binamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

In sostituzione del relatore Caramanna, impossibilitato ad intervenire, illustra quindi brevemente il contenuto della citata proposta, composta di 9 articoli. Fa innanzitutto presente che l'articolo 1 reca le finalità esplicitando che le disposizioni ivi contenute sono volte a garantire il diritto delle persone con disabilità motoria, sensoriale, intellettuale e relazionale di fruire di un turismo accessibile e inclusivo al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone disabili, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 nonché degli articoli 3, 9 e 32 della Costituzione, nel rispetto delle competenze in materia di turismo attribuite alle regioni.

L'articolo 2 reca le definizioni di « turismo accessibile e inclusivo », « diritto al turismo accessibile e inclusivo », « mezzi mobili di pernottamento » e « spazi di relazione ».

L'articolo 3 prevede che le finalità della proposta all'esame siano conseguite attraverso la leale collaborazione tra istituzioni e operatori turistici: in tal senso, secondo il comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche eventualmente competenti in materia di turismo, promuovono rapporti di collaborazione con gli operatori turistici, con le

associazioni delle persone con disabilità e con le organizzazioni del turismo sociale, al fine della realizzazione di idonee campagne informative e di eventi formativi in materia di turismo accessibile. Inoltre, ai sensi del comma 2, i predetti soggetti pubblici aderiscono alla piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni, di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di agevolare la mobilità sull'intero territorio nazionale delle persone titolari del contrassegno di parcheggio per invalidi, rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

L'articolo 4 dispone obblighi alle strutture turistico-ricettive volti ad assicurare l'accessibilità delle strutture a chiunque, compresi le persone con disabilità e gli anziani, e al proprio personale, anche con disabilità. La garanzia di accessibilità riguarda altresì i servizi di trasporto pubblico locale.

Evidenzia che l'articolo 5 reca disposizioni concernenti la promozione istituzionale del turismo accessibile. Rileva che esso prevede l'istituzione di un « Portale del turismo accessibile » sul sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo – che adotta ogni iniziativa pubblicitaria o divulgativa finalizzata a favorire la diffusione dell'offerta turistica effettuata all'interno del portale –, contenente l'elenco delle strutture turistico-ricettive che offrono anche servizi di turismo inclusivo e accessibile e una dettagliata specificazione dei servizi offerti e delle infrastrutture, anche di natura tecnologica, all'uopo messe a disposizione. In tale elenco possono essere inserite le strutture turistiche che ne facciano richiesta e che possiedano i requisiti di accessibilità definiti con apposito decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro per le disabilità, sentite le associazioni del Terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'inclusione della struttura nel predetto elenco consente a questa di ottenere un bollino, denominato « Turismo accessibile », ostensibile anche nell'offerta di servizi nei portali di prenotazione *online*.

Segnala che l'articolo 6 è volto alla valorizzazione dei mezzi mobili di pernottamento – che secondo l'articolo 2 costituiscono una tipologia di ricettività diffusa consistente in unità abitative mobili, installate attraverso modalità accessibili che presentano al loro interno spazi più agevoli e con caratteristiche funzionali e tecnologiche idonee a ogni esigenza o necessità – equiparandoli alle camere di albergo ai fini dell'applicazione degli incentivi, comunque denominati, previsti dalla normativa nazionale per promuovere le innovazioni e gli adeguamenti strutturali funzionali a migliorare l'accessibilità.

Rileva altresì che l'articolo 7 prevede (comma 1), fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna struttura turistico-ricettiva beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali. Tale beneficio non è applicabile alle attività di formazione e aggiornamento previste come obbligatorie dalla legge (comma 2). Il comma 3 reca le modalità di denuncia fiscale ed esplicita che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile per altre finalità fiscali: è inoltre utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso. Il comma 4 specifica che il credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) generale di esenzione per categoria (regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) e demanda gli adempimenti europei il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Tempi e modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta sono demandati a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 5), decreto che definisce, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le strutture turistico-ricettive hanno eventualmente fruito indebitamente (comma 6). Il comma 7 quantifica gli oneri in 15 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e ne indica la copertura a carico Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Fa poi presente che l'articolo 8, concernente la formazione, dispone che gli istituti professionali dei servizi alberghieri e della ristorazione, nell'ambito dell'attuazione della propria autonomia organizzativa e didattica, introducano, nell'indirizzo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, l'insegnamento obbligatorio della ristorazione, dell'ospitalità e dell'accoglienza accessibile e inclusiva, per almeno centoventi ore nel corso dell'anno scolastico o accademico, compresa la frequenza minima di tre ore settimanali di didattica in aula, oltre ad attività di laboratorio e uscite formative extrascolastiche (comma 1). Le modalità attuative delle predette disposizioni sono demandate a un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri del turismo e per le disabilità, che vi provvedono entro novanta giorni dall'approvazione della legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ricorda, infine, che l'articolo 9 dispone in materia di sanzioni: chiunque compie un atto discriminatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e ai sensi della legge marzo 2006, n. 67, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	62
Audizione di rappresentanti di IBM Italia S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62
Audizione dell'avvocato Chiara Ciccia Romito, dottoranda di ricerca in « Lavoro, Sviluppo e Innovazione », Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Fondazione Marco Biagi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62
Audizione di rappresentanti di Accademia Italiana Videogiochi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	63
Audizione di Rita Cucchiara, professore ordinario di « Computer vision and Cognitive systems » presso il Dipartimento di ingegneria « Enzo Ferrari » dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	63

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

Tiziana NISINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resoconfezione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di IBM Italia S.p.A.
(*Svolgimento e conclusione*).

Tiziana NISINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandra SANTACROCE, *Direttore Relazioni Istituzionali di IBM Italia S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il deputato Arturo SCOTTO (PD-IDP).

Alessandra SANTACROCE, *Direttore Relazioni Istituzionali di IBM Italia S.p.A.*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Tiziana NISINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione dell'avvocato Chiara Ciccia Romito, dottoranda di ricerca in « Lavoro, Sviluppo e Innova-

zione », **Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Fondazione Marco Biagi.**

(Svolgimento e conclusione).

Tiziana NISINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Chiara CICCIA ROMITO, *dottoranda di ricerca in « Lavoro, Sviluppo e Innovazione », Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Fondazione Marco Biagi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il deputato Arturo SCOTTO (PD-IDP).

Chiara CICCIA ROMITO, *dottoranda di ricerca in « Lavoro, Sviluppo e Innovazione », Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Fondazione Marco Biagi*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Tiziana NISINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Accademia Italiana Videogiochi.

(Svolgimento e conclusione).

Tiziana NISINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberto DE IORIS, *programmatore e docente di programmazione presso l'Accademia Italiana Videogiochi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il deputato Arturo SCOTTO (PD-IDP).

Roberto DE IORIS, *programmatore e docente di programmazione presso l'Accade-*

mia Italiana Videogiochi, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Tiziana NISINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di Rita Cucchiara, professore ordinario di « Computer vision and Cognitive systems » presso il Dipartimento di ingegneria « Enzo Ferrari » dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

(Svolgimento e conclusione).

Tiziana NISINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Rita CUCCHIARA, *professore ordinario di « Computer vision and Cognitive systems » presso il Dipartimento di Ingegneria « Enzo Ferrari » dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il deputato Arturo SCOTTO (PD-IDP).

Rita CUCCHIARA, *professore ordinario di « Computer vision and Cognitive systems » presso il Dipartimento di Ingegneria « Enzo Ferrari » dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia*, intervenendo in videoconferenza, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Tiziana NISINI, *presidente*, ringrazia l'audit per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano. COM(2023)192 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	64
Proposta di regolamento sull'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano. COM(2023)193 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	67

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 15.15.

**Proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano.
COM(2023)192 final.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di direttiva.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame dell'atto europeo in discussione può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione potrà esprimere il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tale atto.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Maccari, per lo svolgimento della relazione.

Carlo MACCARI (FDI), *relatore*, fa presente che la XII Commissione avvia oggi l'esame di due proposte legislative, presentate dalla Commissione europea lo scorso 26 aprile, volte a rivedere la normativa unionale vigente in materia di legislazione farmaceutica. Rileva che si tratta di due proposte – una di direttiva e una di regolamento – strettamente correlate tra loro. La revisione normativa proposta con i due atti mira, nelle intenzioni della Commissione europea, a garantire: un elevato livello di tutela della salute in tutto il territorio dell'UE; un accesso ai farmaci tempestivo, equo ed economicamente accessibile; la sicurezza dell'approvvigionamento, anche affrontando le situazioni di carenza. A tal fine, la revisione normativa si prefigge di realizzare un quadro normativo flessibile, tale da sostenere l'innovazione e la competitività, ridurre gli oneri normativi e assicurare una maggiore trasparenza in merito ai finanziamenti pubblici per il loro sviluppo. La revisione normativa proposta si pone altresì l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale della produzione di medicinali, migliorandone la sostenibilità.

Premette che su entrambe le proposte è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012. In tali relazioni, sono valutate in modo complessivamente positivo le finalità di entrambe le proposte. Sono tuttavia elencate alcune criticità e si sottolinea, pertanto, l'esigenza di apportarvi delle modifiche.

Passa, quindi, ad illustrare sinteticamente le innovazioni principali della proposta di direttiva, precisando che nel corso dell'illustrazione farà anche un breve cenno alle più rilevanti osservazioni del Governo, e rinviando per una più analitica trattazione alla documentazione predisposta dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea.

Fa presente che la proposta di direttiva consta di 221 articoli, suddivisi in 18 capi, e 8 allegati. Il Capo I ne definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione e l'articolo 1 precisa che questa stabilisce le norme relative a immissione in commercio, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e uso dei medicinali per uso umano, nonché ai materiali di partenza, alle sostanze attive, agli eccipienti e ai prodotti intermedi. La proposta di direttiva promuove inoltre l'innovazione e l'accesso a medicinali a prezzi accessibili tramite un sistema di incentivi che premia in particolare l'innovazione nei settori in cui si registrano esigenze mediche insoddisfatte, e stabilisce misure destinate a semplificare e razionalizzare le procedure.

Il Capo II si riferisce alle prescrizioni per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio nazionale e centralizzata, prevedendo prescrizioni specifiche per domande semplificate di autorizzazione all'immissione in commercio. Viene fra l'altro prevista una protezione normativa dei dati supplementare per i prodotti di microimprese, piccole e medie imprese (PMI), o enti senza scopo di lucro (articolo 81). L'attuale termine usuale di « protezione normativa dei dati » sarà ridotto da otto anni a sei anni. Tuttavia, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio beneficeranno di ulteriori periodi di protezione dei dati, oltre i sei anni, consistenti in due ulteriori anni, se il titolare

dell'autorizzazione all'immissione in commercio dimostra che le condizioni di cui all'articolo 82, paragrafo 1, sono soddisfatte entro due anni dalla data di rilascio di tale autorizzazione o, entro tre anni da tale data, per uno qualsiasi dei soggetti seguenti: piccole e medie imprese (PMI); soggetti che non esercitano un'attività economica (« soggetti senza scopo di lucro »); imprese che, al momento del rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio, hanno ricevuto non più di cinque autorizzazioni all'immissione in commercio centralizzate per l'impresa interessata o, nel caso di un'impresa appartenente a un gruppo, per il gruppo di cui fa parte, a decorrere dallo stabilimento dell'impresa o del gruppo, a seconda di quale dei due sia antecedente.

L'articolo 82, paragrafo 1, prevede che la proroga del periodo di protezione dei dati di cui sopra sia concessa solo ai medicinali forniti in modo continuativo nella catena di approvvigionamento in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze dei pazienti negli Stati membri in cui l'autorizzazione all'immissione in commercio è valida. Una proroga di sei ulteriori mesi è prevista per i medicinali che rispondono a un'esigenza medica insoddisfatta (articolo 83).

È necessario che una delle indicazioni terapeutiche riguardi una malattia potenzialmente letale o gravemente debilitante e che sussistano le seguenti condizioni: l'assenza di altro medicinale autorizzato nell'Unione per tale malattia o se, nonostante esistano medicinali autorizzati per tale malattia nell'Unione, la malattia è associata a una morbilità o mortalità che rimane elevata; l'impiego del medicinale comporta una riduzione significativa della morbilità o della mortalità della malattia per la popolazione di pazienti interessata.

Fa presente che, nella richiamata relazione, il Governo ritiene, in particolare, non accoglibile la previsione di ulteriori sei mesi di protezione regolatoria per tali farmaci perché tale proroga non è limitata alla protezione normativa dei dati ma estende i propri effetti anche alle proce-

di rimborso e prezzo dei farmaci e alle valutazioni delle tecnologie sanitarie.

Tornando all'articolato, segnala che i medicinali qualificati come orfani sono considerati rispondere a un'esigenza medica insoddisfatta. Il periodo di protezione normativa dei dati sarà seguito da un periodo di protezione del mercato di due anni, che dunque rimarrà invariato ai sensi della proposta di direttiva rispetto alle norme vigenti (articolo 80).

Ricorda in proposito che il Governo ne sottolinea la criticità rilevando che, se da un lato la proposta riduce la cosiddetta « *data protection* » (oggi della durata di 10 anni, prorogabili a 11), dall'altro prevede che questa, a determinate condizioni, possa essere prorogata fino a 12 anni, quindi oltre le tempistiche attuali. Osserva il Governo che verrebbe meno la prevedibilità delle scadenze di protezione regolatoria e ne risulterebbe un sistema di protezione regolatoria più complesso e variabile in cui ogni singolo medicinale potrebbe avere un periodo di protezione diverso, con conseguente incertezza, e possibilità di contenziosi. Inoltre, le proroghe previste per i farmaci che rispondono ad esigenze mediche insoddisfatte potrebbero ritardare la disponibilità di medicinali generici e biosimilari sul mercato, con un impatto negativo sull'accesso dei pazienti alle terapie e sulla sostenibilità economica della spesa farmaceutica pubblica e dei cittadini.

Rileva, quindi, che la proposta di direttiva mira altresì a sostenere la concorrenza derivante da un più veloce ingresso sul mercato di medicinali generici e biosimilari prevedendo l'estensione e l'armonizzazione della cosiddetta « *esenzione Bolar* » (ai sensi della quale possono essere effettuati studi per la successiva approvazione normativa di medicinali generici e biosimilari durante la protezione del brevetto o del certificato protettivo complementare del medicinale di riferimento). È inoltre prevista la semplificazione delle procedure di autorizzazione dei medicinali generici e biosimilari tramite l'eliminazione, salvo casi specifici, dei piani di gestione del rischio, per cui resterebbero validi quelli elaborati per il medicinale di riferimento.

Con riguardo alla trasparenza sul contributo di finanziamenti pubblici ai costi di ricerca e sviluppo, si prevede (articolo 57) che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio siano tenuti a pubblicare una relazione che elenchi tutti i sostegni finanziari diretti ricevuti da qualsiasi autorità pubblica o organismo finanziato con fondi pubblici a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo del medicinale, oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio nazionale o centralizzata, indipendentemente dal soggetto giuridico che ha ricevuto tale sostegno. In merito, il Governo osserva che le nuove norme attribuiscono agli Stati membri la responsabilità di verificare il rispetto delle nuove norme, per cui ne conseguirà la necessità di implementare attività e strumenti dedicati a tale scopo.

Fa presente che la proposta intende inoltre ridurre l'impatto ambientale della produzione farmaceutica rafforzando le prescrizioni relative alla « *valutazione del rischio ambientale* » (*Environmental Risk Assessment* – ERA) nell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali. La proposta definisce valutazione del rischio ambientale « *la valutazione del rischio per l'ambiente o del rischio per la sanità pubblica derivante dal rilascio del medicinale nell'ambiente a seguito dell'uso e dello smaltimento dello stesso e l'individuazione di misure di prevenzione, limitazione e attenuazione del rischio* ». Per gli antimicrobici, la valutazione del rischio ambientale dovrebbe comprendere anche la valutazione del rischio di selezione della resistenza antimicrobica nell'ambiente a causa della fabbricazione, dell'uso e dello smaltimento di tale medicinale.

Tra le misure per la riduzione degli oneri normativi, di semplificazione e incremento del ricorso alla digitalizzazione, si stabilisce (articolo 5) che un medicinale potrà essere immesso in commercio in uno Stato membro soltanto se avrà ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio dalle autorità competenti di uno Stato membro o centralizzata e che le relative domande dovranno essere presentate in formato elettronico (articolo 6), non-

ché l'obbligatorietà del foglietto illustrativo (articolo 63), anche in formato elettronico. Sono previste, poi, norme per i prodotti che combinano un medicinale e un dispositivo medico (articolo 18). Segnala che specifiche misure sono volte a migliorare l'applicazione delle esenzioni ospedaliere per i medicinali per terapie avanzate (articolo 2).

Venendo alle disposizioni di carattere più generale, si prevede che gli Stati membri dovranno designare le autorità competenti responsabili dell'attuazione dei compiti di cui alla proposta di direttiva e garantire la disponibilità di risorse finanziarie e umane adeguate (articolo 200). Gli Stati membri potranno inoltre, per « validi motivi di sanità pubblica », autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale ancora non autorizzato o la cui domanda di autorizzazione sia pendente in un altro Stato membro (articolo 205). Gli Stati membri dovranno infine stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva in oggetto e assicurarne l'applicazione (articolo 206). Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare la normativa proposta al progresso scientifico e tecnico o in materia di valutazione del rischio ambientale (articolo 215).

Si prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva (10 anni dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva), comprensiva di una valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi e delle risorse necessarie per attuarla (articolo 216).

Il termine per il recepimento è fissato in 18 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva in oggetto (articolo 219).

Da ultimo, evidenzia che la proposta di direttiva demanda alla Commissione europea la futura definizione di alcuni aspetti di dettaglio tramite atti di esecuzione. Tra questi, rientrano: norme in materia di approvazione di medicinali per terapie avanzate in regime di esenzione ospedaliere; aspetti procedurali della proroga di protezione normativa; decisioni destinate agli Stati membri in merito ad autorizzazioni

all'immissione in commercio oggetto di rapporti periodici sulla sicurezza; principi applicabili al sistema di sorveglianza e alle ispezioni congiunte ad opera di più Stati membri.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento sull'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano.

COM(2023)193 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di regolamento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame dell'atto in oggetto può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione potrà esprimere il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tale atto.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Maccari, per lo svolgimento della relazione.

Carlo MACCARI (FDI), *relatore*, rinviando a quanto già precisato nella sua relazione sulla proposta di direttiva per quanto concerne il contesto in cui si inseriscono in due atti europei all'esame della Commissione, fa presente che la proposta di regolamento consta di 181 articoli, suddivisi in 15 capi, e 5 allegati, e ha per oggetto la definizione di procedure unionali di autorizzazione, sorveglianza e farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e di norme e procedure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali. La proposta reca inoltre nuove disposizioni in materia di *governance* dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

L'autorizzazione centralizzata UE all'immissione in commercio è prevista, tra gli altri, per i medicinali « orfani », quelli per terapie avanzate, i pediatrici e gli « antimicrobici prioritari », o per medicinali tali da costituire un'innovazione significativa sul piano terapeutico, scientifico o tecnico, la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia nell'interesse della salute dei pazienti o esclusivamente pediatrici (articolo 3). L'autorizzazione di medicinali generici dei farmaci già autorizzati a livello UE ricade nella competenza degli Stati membri.

Il Capo II disciplina la presentazione della domanda di autorizzazione al commercio centralizzata e il suo esame da parte dell'Agenzia europea del farmaco. Rinviando alla documentazione predisposta dall'Ufficio RUE, segnala che tale processo autorizzativo è articolato in più fasi per accelerarne i tempi, come è accaduto nel corso della pandemia da COVID-19 per accelerare il percorso autorizzativo.

In merito, il Governo, nella sua relazione, ritiene che tale molteplicità di passaggi possa comportare maggiore complessità del processo e minore prevedibilità degli esiti dei singoli passaggi, oltre che un carico di lavoro aggiuntivo per le Agenzie nazionali. Le nuove norme prevedono inoltre la riduzione della tempistica autorizzativa da 210 a 180 giorni con una compressione dei tempi che, ad avviso del Governo, potrebbe far venire meno la possibilità effettiva di compiere le valutazioni cliniche sulle tecnologie sanitarie previste dalla normativa europea vigente.

Segnala che il Capo XI ridisegna la *governance* dell'Agenzia europea per i medicinali, e l'attività del Comitato per i medicinali per uso umano. In merito, il Governo sottolinea che ne deriverebbe un incremento dei compiti delle agenzie nazionali e, soprattutto, la necessità per queste di disporre di competenze specifiche, ancora da reclutare o formare.

Si prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* dell'autorizzazione di immissione al commercio valida in tutta l'UE (paragrafo 1) per un periodo illimitato (articolo 17).

Ricorda che sono introdotte norme per l'autorizzazione all'immissione in commercio in circostanze eccezionali e sottoposta a condizioni, come la possibilità di presentare domande di estensione di indicazione terapeutica ad alcune condizioni, o la possibilità di estendere l'autorizzazione condizionata di un medicinale già autorizzato a nuove condizioni terapeutiche (articoli 18 e 19).

Gli Stati membri possono mettere a disposizione, « per uso compassionevole », medicinali di norma destinati ad essere autorizzati mediante procedura centralizzata purché essi siano già stati oggetto di una domanda di autorizzazione, o la presentazione della domanda sia imminente (articolo 26). L'uso compassionevole è rivolto a « pazienti affetti da una malattia cronica o gravemente debilitante o la cui malattia è considerata potenzialmente letale, e che non possono essere curati in modo soddisfacente con un medicinale autorizzato ».

A seguito del riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione (articolo 31), e in risposta a questa, è prevista una autorizzazione temporanea di emergenza all'immissione in commercio di farmaci « prima della presentazione dei dati clinici, non clinici e relativi alla qualità completi, nonché delle informazioni e dei dati ambientali » (articolo 30, paragrafo 1).

In proposito, il Governo sottolinea positivamente che la nuova disposizione consentirebbe agli Stati membri di affrontare tempestivamente emergenze di sanità pubblica con farmaci autorizzati dall'Agenzia europea del farmaco sulla base di dossier preliminari. Sottolinea, tuttavia, che il campo di applicazione della norma proposta non è sufficientemente chiaro. Ritiene, inoltre, necessario introdurre un meccanismo di copertura della continuità terapeutica in caso di sospensione o revoca di tale autorizzazione emergenziale.

Il Capo III prevede la possibilità di prorogare di 12 mesi la protezione degli antimicrobici prioritari, al fine di promuoverne lo sviluppo.

In proposito, il Governo ritiene che il meccanismo proposto comporti per gli Stati membri costi sproporzionati rispetto alle effettive possibilità di sviluppo di tali medicinali.

Il Capo IV (articoli 44-57) contiene norme relative alla fase successiva all'autorizzazione all'immissione in commercio, relative tra l'altro a: l'adozione di restrizioni urgenti per motivi di sicurezza o efficacia in caso di rischio per la sanità pubblica (articolo 44); l'aggiornamento dell'autorizzazione al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnologici (articolo 45); la variazione dell'autorizzazione (articolo 47) e il suo trasferimento a un nuovo titolare (articolo 49); l'individuazione di autorità nazionali di sorveglianza per la fabbricazione, l'importazione di farmaci e la farmacovigilanza (articoli 50 e 51); il potere di ispezione dell'EMA anche in un paese terzo, su richiesta delle Autorità nazionali di sorveglianza (articolo 52) e al livello internazionale (articolo 53), e la realizzazione di attività di *audit* congiunto (articolo 54); l'attivazione di procedure di deferimento (articolo 55) qualora si ritenga che il fabbricante o l'importatore di un farmaco abbiano cessato di adempiere gli obblighi posti dalla normativa UE. In tal caso la Commissione europea, previa consultazione dell'EMA, può adottare misure provvisorie di applicazione immediata (articolo 55, paragrafo 3). Analogamente, ogni Stato membro può sospendere nel suo territorio l'impiego di un medicinale autorizzato « per proteggere la sanità pubblica o l'ambiente » (articolo 55, paragrafo 4).

L'articolo 48 prevede in particolare che le entità *no-profit* possano richiedere il parere dell'Agenzia europea del farmaco a supporto di una nuova indicazione terapeutica, tale da rispondere ad un'esigenza medica insoddisfatta, di un farmaco già autorizzato.

In merito, il Governo sottolinea nella citata relazione che tali entità dovrebbero essere adeguatamente sostenute nella fase di sviluppo del farmaco, anche con consulenza scientifica. Con riguardo ai poteri ispettivi attribuiti all'Agenzia europea del farmaco dall'articolo 52, il Governo pone in

evidenza, tra l'altro: la possibile riduzione delle ispezioni effettuate da parte degli Stati membri per conto dell'Agenzia europea del farmaco e conseguente riduzione delle remunerazioni versate dall'Agenzia alle autorità nazionali competenti; il possibile indebolimento delle autorità nazionali in favore di una centralizzazione dei compiti ispettivi in capo all'Agenzia europea; il rischio di potenziale contrasto tra le competenze dell'ispettorato dell'Agenzia europea e quelle degli Stati membri; il rischio di una diminuzione della capacità ispettiva e di risorse umane delle autorità nazionali.

Il Capo VI è dedicato ai medicinali orfani e per uso pediatrico. Segnala che i primi sono quelli destinati alla diagnosi, prevenzione o trattamento di una condizione clinica potenzialmente letale o cronicamente debilitante qualora si dimostri che non più di cinque persone su 10.000 nell'Unione ne siano affette e non esistano metodi soddisfacenti di diagnosi, prevenzione o trattamento autorizzati dall'UE. La qualifica di medicinale orfano è concessa dall'EMA ed è valida per sette anni. Per tali medicinali è prevista un'esclusiva di mercato di durata compresa tra i cinque e i dieci anni prorogabile di ulteriori dodici mesi ed è istituito un registro pubblico di tali prodotti.

Per i medicinali per uso pediatrico, è richiesta la presentazione di un piano di indagine pediatrica approvato dall'Agenzia europea del farmaco, ed è istituita una premialità, in termini di periodi di protezione dei dati e del mercato.

Con riguardo ai medicinali orfani, disciplinati dagli articoli 62-73, il Governo elenca numerose criticità delle norme proposte. In particolare: la durata variabile dell'esclusiva di mercato, che potrebbe durare anche fino a 13 anni, contro i 12 della protezione massima attualmente prevista, comporterebbe tempi meno prevedibili per l'immissione in mercato di farmaci generici e biosimilari, con un conseguente minore accesso dei pazienti ed una spesa più elevata per i servizi sanitari nazionali. Inoltre, le disposizioni relative al beneficio significativo, nonché i criteri per definire le esigenze mediche insoddisfatte o altamente

insoddisfatte, dovrebbero essere meglio definite. Il Governo rileva che le norme proposte attribuirebbero un potere eccessivamente ampio all'Agenzia europea del farmaco e alla Commissione nella definizione di nuovi criteri per i farmaci orfani e rimarca l'assenza di previsioni riguardo alla possibilità di procedere in appello a seguito di pronunce negative.

Il Capo VIII, dedicato alla farmacovigilanza, prevede obblighi per i titolari delle autorizzazioni in commercio ed incarica l'EMA di istituire e gestire, in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione: una rete di banche dati e elaborazione dati (Eudravigilance) (articolo 101); un archivio per i rapporti di aggiornamento e le relazioni di valutazione dei medicinali autorizzati; un portale *web* europeo dei medicinali per la diffusione di informazione sui medicinali autorizzati o da autorizzare; un registro degli studi per la valutazione del rischio ambientale relativi ai medicinali autorizzati.

In merito alla banca dati *Eudravigilance*, il Governo sottolinea che le segnalazioni di sospette reazioni avverse sono attualmente raccolte dalla rete nazionale di farmacovigilanza.

L'auspicio di promuovere l'innovazione e la competitività è alla base dell'istituzione (Capo IX, articoli 113-115) di uno spazio di sperimentazione normativa (articolo 113). Può essere istituito dalla Commissione europea (su raccomandazione dell'EMA, che monitora anche a tal fine il settore dei medicinali emergenti, paragrafo 3). Lo spazio di sperimentazione viene istituito, sulla base di una decisione di esecuzione della Commissione, per un periodo di tempo limitato. La sua attuazione è regolata in maniera dettagliata dalla decisione istitutiva ed è sottoposto alla supervisione diretta delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

L'articolo 114, paragrafo 2, prevede esplicitamente che un medicinale sviluppato nel contesto di uno spazio di sperimentazione normativa può essere immesso in commercio solo se autorizzato a norma della proposta in esame.

Il Governo, nella sua relazione, ricorda che i dettagli applicativi di tale nuovo strumento normativo, che dovrebbe essere istituito dalla Commissione europea, saranno definiti in atti successivi, e che il loro impatto sui processi nazionali di rimborsabilità, definizione del prezzo e accesso al farmaco non è al momento quantificabile. Sottolinea, infine, che gli Stati membri non appaiono adeguatamente coinvolti nella procedura di istituzione di tale spazio di sperimentazione normativa.

Nel Capo X sono proposte norme finalizzate a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei medicinali. Misure specifiche sono previste per i medicinali critici.

Il Capo XI interviene, modificando la normativa vigente, sulla struttura e sul funzionamento dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), di cui vengono tra l'altro ridotti i Comitati per affidare alcune competenze a gruppi di lavoro o *network* di esperti esterni.

In merito, il Governo ritiene critica la proposta di eliminazione del Comitato per le terapie avanzate (CAT), sia per gli elementi di complessità e innovatività di tali farmaci che richiede competenze specifiche, sia per l'incremento progressivo del numero di procedure autorizzative registrate negli ultimi anni e atteso per il futuro. Ravvisa inoltre il rischio di una minore rappresentatività delle autorità nazionali competenti in seno all'Agenzia in favore di un maggiore coinvolgimento di esperti esterni.

Fa presente che la Commissione dovrebbe condurre una valutazione periodica dell'operato dell'Agenzia e dei progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi (articolo 170).

Il Capo XII disciplina le sanzioni, al livello nazionale e unionale. La fissazione delle prime (articolo 171) è demandata agli Stati membri, che devono assicurarne l'effettività, la proporzionalità e la natura dissuasiva. Quanto alle seconde, l'articolo 172 consente alla Commissione di irrogare al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio unionale sanzioni pecuniarie, sotto forma di ammende o di penalità di mora, in caso di mancato rispetto di uno

degli obblighi associati alle autorizzazioni all'immissione in commercio.

In particolare, il paragrafo 10 contiene una delega alla Commissione europea per l'integrazione della norma in esame ai fini di specificare: le procedure applicate dalla Commissione per irrogare ammende o penalità di mora, comprese le norme relative all'avvio della procedura, ai mezzi istruttori, ai diritti di difesa, all'accesso al fascicolo, alla rappresentanza legale e alla riservatezza; le ulteriori modalità dettagliate per l'imposizione di sanzioni pecuniarie, da parte della Commissione, a soggetti giuridici diversi dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio; le norme sulla durata della procedura e ai termini di prescrizione; gli elementi che la Commissione deve prendere in considerazione quando irroga ammende e penalità di mora e ne stabilisce il livello nonché le condizioni e le modalità di riscossione.

Infine, l'articolo 177 reca modifiche al vigente regolamento in materia di sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano allo scopo di introdurre la valutazione del rischio ambientale dei medicinali sperimentali che contengono o consistono in organismi geneticamente modificati.

In merito, il Governo fa presente tra l'altro, nella richiamata relazione, che: le nuove disposizioni impatterebbero in modo significativo sulle autorizzazioni rilasciate dall'Italia in materia di sperimentazioni cliniche; la valutazione da parte dell'Agenzia europea del farmaco intaccherebbe la competenza degli Stati membri in materia di sperimentazione clinica; nelle procedure per la valutazione del rischio ambientale la norma proposta accorda preferenza all'uso della lingua inglese a scapito del coinvolgimento degli Stati membri. Il Governo segnala inoltre che la norma prevede l'obbligo della copertura assicurativa al rischio di danno ambientale, con conseguente incremento dei costi delle sperimentazioni cliniche.

Analogamente a quanto previsto dalla proposta di direttiva, si demanda alla Com-

missione europea la futura definizione di alcuni aspetti di dettaglio tramite atti di esecuzione. In particolare, la proposta di regolamento prevede, tra l'altro, che possano essere definite con atti di esecuzione norme procedurali relative all'autorizzazione all'immissione in commercio.

Evidenzia, infine, l'opportunità, data la complessità tecnica della materia e la sua significativa incidenza sul settore farmaceutico nazionale, che su entrambe le proposte esaminate in fase ascendente la Commissione proceda a un breve ciclo di audizioni, sentendo i principali soggetti coinvolti, a partire dall'Aifa e da Farmindustria.

Andrea QUARTINI (M5S) osserva che la materia oggetto degli interventi normativi dell'Unione europea in discussione merita grande attenzione da parte della Commissione, dal momento che tali interventi sono volti a incidere fortemente sulla spesa farmaceutica nazionale.

Concorda sulla necessità di procedere allo svolgimento di alcune audizioni e chiede, pertanto, indicazioni alla presidenza sul numero dei possibili soggetti da audire.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, precisando che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà assumere decisioni circa lo spazio da dedicare all'attività istruttoria sugli atti in discussione nell'ambito della programmazione dei lavori della Commissione, evidenzia comunque l'esigenza di svolgere un numero contenuto di audizioni, che potranno essere integrate con l'acquisizione di memorie scritte. Si tratta, quindi, di conciliare l'esigenza di approfondire una materia complessa con quella di addivenire alla deliberazione del documento finale in tempo utile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Forum nazionale del Terzo Settore nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023)516 final) 72

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee. COM(2023)516 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Esame e conclusione – Valutazione di conformità*) 72

ALLEGATO (*Documento approvato dalla Commissione*) 73

AVVERTENZA 72

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 novembre 2023.

Audizione informale di rappresentanti del Forum nazionale del Terzo Settore nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023)516 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 15.25.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee.

COM(2023)516 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame e conclusione – Valutazione di conformità*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2023.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice*, illustra i contenuti del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice, onorevole Ambrosi (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee. (COM(2023)516 final).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

premesso che:

appare complessivamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di introdurre negli ordinamenti nazionali, accanto alle forme giuridiche nazionali esistenti, una nuova forma giuridica di associazione transfrontaliera europea senza scopo di lucro (ECBA) che, una volta stabilita in uno Stato membro, sarebbe riconosciuta automaticamente in tutti gli altri Stati membri e potrebbe svolgere attività, comprese quelle economiche;

si ritiene infatti importante, per la salvaguardia degli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri, assicurare alle associazioni senza scopo di lucro un quadro regolatorio più uniforme e stabile al di fuori dei confini nazionali, considerato che l'attuale frammentazione normativa tra i regimi nazionali impone costi di conformità ingiustificati per le associazioni che intendono svolgere attività in più Stati membri e compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

più in generale, appare particolarmente apprezzabile la volontà della Commissione europea di porre al centro dell'attenzione il cd. Terzo settore, nel cui contesto rientrano le associazioni senza scopo di lucro, in quanto esso riveste par-

ticolare importanza per uno sviluppo economico in direzione sociale;

premesso ulteriormente che:

nell'ordinamento giuridico italiano è stato recentemente adottato il cd. Codice del terzo settore che, nel riformare la disciplina in materia, dando rilevanza delle associazioni senza scopo di lucro, ha introdotto un quadro normativo in buona misura già allineato alla proposta di direttiva in oggetto;

il recepimento della direttiva deve pertanto inserirsi in maniera omogenea nel quadro normativo della disciplina del Terzo settore, anche per non dare luogo ad un « effetto spiazzamento » e ad una discriminazione al rovescio, a svantaggio degli enti operanti esclusivamente in Italia;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 50 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per le misure che agevolano l'esercizio del diritto di stabilimento delle associazioni che svolgono un'attività economica e la loro mobilità, nonché sull'articolo 114 TFUE per le misure che determinano un ravvicinamento dell'azione giuridica e amministrativa degli Stati membri che contribuisce al funzionamento del mercato interno;

considerato che la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

la disciplina delle associazioni senza scopo di lucro risulta variamente articolata all'interno degli Stati membri e, pertanto, un'iniziativa dell'UE volta alla regolazione di una nuova forma giuridica transazionale quale la ECBA, nel rispetto

delle legislazioni nazionali afferenti a tipologie di enti con operatività esclusivamente interna, rappresenta una soluzione più efficace rispetto ad un'altra che demandi la regolamentazione esclusivamente ai medesimi Stati membri;

l'intervento a livello europeo presenta inoltre un evidente valore aggiunto in termini di certezza del diritto e riduzione degli oneri regolamentari;

ritenuto che la proposta rispetta complessivamente anche il principio di proporzionalità, poiché il contenuto e lo strumento normativo prescelto, che risulta sufficientemente flessibile, si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati, con particolare riferimento al miglior funzionamento del mercato interno e all'attuazione del principio di libera circolazione. Va tuttavia rilevato, tuttavia, che:

nell'ordinamento interno, l'adeguamento normativo potrebbe avere un rilevante impatto ordinamentale, con particolare riferimento alla incidenza sulle competenze amministrative delle regioni in quanto, se l'operatività dell'associazione — fermi i requisiti previsti dalla proposta — fosse limitata ad un'unica Regione (o Provincia autonoma), l'autorità competente potrebbe essere individuata esclusivamente nella regione interessata, al fine di assicurare un'amministrazione più di prossimità;

non è chiaro se siano a carico del bilancio europeo le eventuali spese per sistemi di traduzione automatica che consentano ai cittadini di consultare il registro di un altro Stato per avere informazioni su un'ECBA ivi costituita ma destinataria, ad esempio, di fondi e donazioni provenienti dallo Stato cui appartengono i cittadini stessi;

evidenziata, inoltre, l'opportunità di approfondire nel corso del prosieguo dell'esame della proposta presso le Istituzioni dell'UE, le seguenti questioni:

in merito all'individuazione dei soggetti esclusi dalla possibilità di configurarsi come ECBA, di cui all'articolo 3, pa-

ragrafo 1, lettera a), occorre, in primo luogo, valutare accuratamente l'impatto, per il nostro ordinamento, dell'esclusione delle organizzazioni religiose, considerato che ad esse, nel quadro giuridico interno, è consentito costituire un « ramo separato » in grado di ottenere la qualifica di Ente del Terzo settore, e, in secondo luogo, aggiungere le Pubbliche amministrazioni o organizzazioni di diritto pubblico nonché i soggetti coordinati o diretti dagli enti esclusi, con una formulazione più esplicita;

l'articolo 3 andrebbe riformulato nel senso di prevedere espressamente che tra gli elementi costitutivi delle EBCA vi siano, oltre all'assenza dello scopo di lucro, anche l'attività di interesse generale e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in linea con quanto previsto nell'ordinamento interno, nel quale i suddetti elementi costitutivi caratterizzano gli enti del terzo settore e giustificano, tra l'altro, l'applicazione di una disciplina speciale ed agevolativa in materia fiscale, oltre all'accesso a finanziamenti pubblici;

nel contenuto degli statuti, di cui all'articolo 6, dovrebbe essere indicato anche l'oggetto del rapporto associativo, ovvero l'attività o il complesso di attività che l'ente svolge o intende svolgere e attraverso il quale intende raggiungere i propri fini, anche allo scopo di permettere agli aspiranti associati di conoscere in anticipo le attività che l'ente si propone di svolgere e ai potenziali donatori/finanziatori privati di orientare le proprie scelte;

l'articolo 17, paragrafo 5, ai sensi della quale la trasformazione da associazione senza scopo di lucro a ECBA ha efficacia all'atto della registrazione dell'ECBA, dovrebbe essere modificato al fine di prevedere che il nuovo ente non possa essere registrato finché le procedure di trasformazione (la cui efficacia può essere subordinata al trascorrere di un periodo entro il quale i creditori possono opporsi) non siano complete e la trasformazione non sia efficace, altrimenti le procedure previste per le ECBA potrebbero impattare sulle norme generali vigenti di diritto civile;

il termine di 30 giorni, stabilito dall'articolo 19, paragrafo 1, per decidere su una richiesta di registrazione sia eccessivamente ristretto e che, pertanto, dovrebbe essere incrementato a 60 giorni, in linea con quanto previsto dalla normativa italiana per gli enti del Terzo settore;

il termine di 5 giorni concesso, ai sensi dell'articolo 21, alle autorità competenti per rilasciare il certificato ECBA non appaia sufficiente, ma dovrebbe essere esteso a 30 giorni e che gli Stati membri che gestiscono interamente il registro in modalità telematica dovrebbero poter fornire il certificato esclusivamente in formato digitale;

il termine di 30 giorni concesso dall'articolo 23, paragrafo 6, alle autorità competenti per decidere in merito alla richiesta di trasferimento della sede legale non appare sufficiente e pertanto andrebbe esteso a 60 giorni, con la possibilità di ulteriori 30 giorni per decidere in caso di richieste di integrazione, decorrenti dalla data di acquisizione completa di tutte le informazioni richieste;

nella proposta non è presente il tema della protezione civile, che è invece rilevante e fonte di disposizioni speciali nel quadro normativo italiano. Pertanto ove le ECBA intendessero svolgere, anche sul territorio italiano, attività di protezione civile, ciò potrebbe rendere necessaria l'adozione di disposizioni specifiche da adottarsi in accordo con l'amministrazione interessata;

appare opportuno valutare l'introduzione, nella proposta in esame o mediante un apposito intervento legislativo, di disposizioni relative al regime fiscale delle associazioni transfrontaliere, considerato anche che la tassazione di vantaggio costituisce un elemento centrale della disciplina di tali soggetti giuridici in Italia e in altri ordinamenti nazionali;

sia considerata la possibilità di introdurre, tra gli organi delle ECBA, di cui all'articolo 7, anche un organo responsabile dei controlli interni, che nell'ordinamento italiano è obbligatorio al di sopra di determinate soglie dimensionali, intese preva-

lentemente in termini economico-finanziari;

sia inteso come principio di mutuo riconoscimento il principio della registrazione unica di un'ECBA in un solo Stato membro per ottenere personalità e capacità giuridica;

si preveda l'obbligo, per le ECBA, di fornire informazioni sull'utilizzo dei finanziamenti non soltanto alle amministrazioni eroganti ma anche alla generalità dei cittadini, ad esempio attraverso la pubblicità dei bilanci, delle raccolte fondi, dei rendiconti e sui propri siti internet, data la possibilità, ai sensi dell'articolo 13, per le stesse ECBA anche residenti in altro Stato di accedere liberamente a finanziamenti pubblici;

il divieto della necessità di autorizzazione alle ECBA a svolgere attività economiche, di cui all'articolo 15, sia accompagnato da una trasparenza degli obiettivi che l'associazione si propone di raggiungere e delle attività che svolge o intende svolgere;

all'articolo 18 si stabilisca che la conoscibilità delle persone titolari di cariche sociali includa non solo il legale rappresentante, ma anche tutti i componenti dell'organo di amministrazione ed eventualmente dell'organo di controllo, e che le associazioni preesistenti che richiedono il riconoscimento come ECBA forniscano documentazione sulla propria situazione finanziaria, anche allo scopo di verificare l'esistenza di situazioni connesse alla lotta alla criminalità organizzata;

si preveda inoltre che, ove in uno Stato membro la generalità degli enti debba presentare la richiesta di registrazione con modalità telematiche, anche per le ECBA la registrazione debba avvenire con le medesime modalità, diversamente da quanto consentito nella proposta in termini facoltativi;

con riferimento al registro delle ECBA di cui all'articolo 20, si valuti l'opportunità di consentire agli Stati di poter richiedere il deposito nel registro, almeno una volta l'anno, di informazioni e docu-

menti aggiornati relativamente alla situazione finanziaria, all'utilizzo dei fondi raccolti e dei finanziamenti pubblici ricevuti, in particolare per verificare se l'ente dispone di un patrimonio minimo necessario al mantenimento della personalità giuridica;

si valuti l'opportunità di includere tra i contenuti obbligatori dello statuto anche l'obbligo di informazione dei lavoratori e la necessità di assemblea straordi-

naria in caso di procedura di trasferimento della sede legale di cui all'articolo 23;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	77
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore Rai per la sostenibilità – ESG (<i>Svolgimento</i>)	77
Sulla pubblicazione dei quesiti	78
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della commissione (n. 41/441, 43/446, 45/448, 48/458)</i>)	79

Giovedì 16 novembre 2023. – Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA. – Interviene il direttore Rai per la Sostenibilità – ESG, dottor Roberto Natale, accompagnato dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni Istituzionali, e dall'avvocato Micol Rigo, vice direttrice della direzione Rai per la Sostenibilità.

La seduta comincia alle 8.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore Rai per la sostenibilità – ESG.

(Svolgimento).

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità il dottor Roberto Natale, direttore Rai per la Sostenibilità – ESG, accompagnato dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni Istituzionali, e dall'avvocato Micol Rigo, vice direttrice della direzione Rai per la Sostenibilità – ESG.

Rileva che l'audizione odierna costituisce una preziosa occasione di confronto per la Commissione in relazione sia a tematiche specifiche che investono la Direzione di cui il dottor Natale è al vertice, sia il Servizio pubblico in generale.

Cede quindi la parola al dottor Natale per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno quesiti ed osservazioni da parte dei Commissari.

Il dottor NATALE svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni la senatrice FURLAN (PD-IDP), la deputata BAKKALI (PD-IDP), i deputati CAROTENUTO (M5S) e BONELLI (AVS), il senatore LISEI (FdI) e la PRESIDENTE.

Il dottor NATALE svolge una replica.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n. 41/441, 43/446, 45/448 e 48/458 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.05.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 41/441, 43/446, 45/448,
48/458)**

BONELLI. — Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Per sapere, premesso che:

Fabrizio Corona, l'ex «re dei paparazzi», annovera nel proprio curriculum una serie di condanne penali e civili e con sentenze passate in giudicato;

in questi giorni le sue rilevazioni sul caso calcio-scommesse vengono centellinate attraverso il suo sito «Dillinger News», trattasi di una vicenda che ha già portato tre calciatori italiani a essere iscritti sul registro degli indagati della procura di Torino e della giustizia sportiva —:

se è in linea con il contratto di servizio Rai promuovere la presenza a pagamento, in diversi *talk-show*, di una persona condannata definitivamente dalla Cassazione e che ha pendente diversi altri processi;

a quanto ammontano i compensi finora concessi dalla Rai a Fabrizio Corona;

se la Rai ritiene un modello da proporre il fatto che in programmi pubblici si invitino persone che, tra l'altro, gestiscono canali *Telegram* ove vengono anche pubblicate scommesse calcistiche che di fatto inducono giovani alla ludopatia;

se, alla luce della gravità di quanto esposto in premessa, l'azienda Rai non reputi doveroso non confermare la prevista presenza di Corona nei prossimi programmi televisivi, tanto più nella prossima puntata di «Avanti Popolo» dove Corona dice che renderà noti i nomi di giocatori — tra l'altro già resi noti — che avrebbero partecipato a scommesse tutto questo mentre la Procura di Torino e quella sportiva stanno ancora indagando.

(41/441)

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI. —

Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Per sapere, premesso che:

Fabrizio Corona noto alle cronache per le sue vicende giudiziarie dopo la sua uscita dal carcere dopo aver scontato il cumulo di pene definitive avvenuta il 23 settembre u.s., è stato ospitato da diverse trasmissioni del servizio pubblico radio televisive;

in data 26 settembre è stato ospite di «Belve», trasmissione condotta dalla giornalista Francesca Fagnani su Rai 2;

in data 1° ottobre u.s. è stato ospite della trasmissione «Domenica In» condotta da Mara Venier il più importante contenitore domenicale della tv italiana;

in data 17 ottobre u.s. è stato infine ospite della trasmissione «Avanti Popolo» condotta da Nunzia De Girolamo;

diversi organi di informazione hanno anche riportato le cifre di ingaggio relative alle richiamate ospitate, sì e infatti parlato di 30 mila euro per le apparizioni del discusso e discutibile personaggio;

a fronte della palese crisi di ascolti che il servizio pubblico radiotelevisivo sta facendo registrare la scelta di ospitare Fabrizio Corona solleva non solo dubbi editoriali, ma espone la Rai ad una pericolosa eterogenesi della propria missione;

si fa presente che dal servizio pubblico ha avuto modo di reclamizzare persino il suo sito e i suoi canali *social* traendone indubbio beneficio personale;

tale questione è stata sollevata anche all'interno del CDA e non può essere affatto derubricata —:

Si chiede pertanto di sapere quali sono le ragioni che hanno spinto la Rai ad ospi-

tare in meno di un mese in tre importanti trasmissioni televisive una per ciascuna delle tre reti Fabrizio Corona e se non ritenga che questa scelta abbia esposto il servizio pubblico ad un oggettivo danno di immagine in relazione alla dubbia credibilità del personaggio.

(43/446)

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI. – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Per sapere, premesso che:

Fabrizio Corona, personaggio noto e controverso che soltanto lo scorso 23 settembre ha finito di scontare una lunga detenzione in carcere e che ha a suo carico numerosi altri procedimenti penali pendenti, è stato, nell'arco di un solo mese, invitato 3 volte in trasmissioni del servizio pubblico televisivo (Belve, Domenica In e Avanti Popolo) andate in onda sulle reti generaliste;

peraltro, a seguito delle comparizioni nelle trasmissioni « Belve » del 26 settembre 2023 e « Domenica In » del 1° ottobre 2023, Corona ha attirato l'attenzione degli organi di stampa perché ha annunciato che avrebbe divulgato nomi e informazioni relative ad un'indagine in corso presso la Procura di Torino a carico di diversi calciatori di primo piano della serie A;

ciononostante, Corona è stato nuovamente invitato, per la terza volta nel giro di un mese, in un'ulteriore trasmissione Rai (Avanti Popolo, condotto da Nunzia De Girolamo) preannunciando che durante la trasmissione avrebbe divulgato ulteriori notizie relative all'indagine in corso;

in data odierna si è anche appreso che, per le notizie divulgate sul tema, il Signor Corona risulta indagato per diffamazione aggravata;

ritenuto che:

la Rai ha, così, consentito a Fabrizio Corona di utilizzare il servizio pubblico radiotelevisivo come cassa di risonanza per

scopi di dubbia liceità, peraltro remunerandolo lautamente –:

si chiede di sapere:

secondo quali prescrizioni del contratto di servizio in vigore vengono scelti personaggi come Fabrizio Corona quali ospiti di importanti e seguite trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo;

quali iniziative intendano adottare per evitare che il servizio pubblico possa essere utilizzato per azioni di questa tipologia.

(45/448)

RISPOSTA. – *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

È opportuno premettere che ciascuna trasmissione stabilisce gli argomenti e individua gli ospiti in coerenza con la propria linea editoriale e con le caratteristiche del genere di appartenenza.

Tutte le partecipazioni di Fabrizio Corona sono state determinate dalla notorietà e attualità del personaggio e delle vicende allo stesso collegate e non hanno avuto la finalità di trasmettere un quadro « positivo » del personaggio, ma bensì di consentire ai telespettatori di formarsi una propria opinione personale.

In particolare, per quel che concerne la presenza di Corona nella puntata di « Belve » del 26 settembre scorso, il format del programma prevede interviste ficcanti e corrosive da parte della giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fagnani, tese a indagare senza filtri il profilo pubblico ed intimo dell'intervistato.

Quindi questa scelta è stata coerente con il programma e l'intervistato è stato incalzato su tutto: dalla vita privata alle vicende che lo hanno messo al centro di tante polemiche pubbliche.

Nell'intervista a « Domenica in » del 1° ottobre, Mara Venier si è focalizzata su vicende della vita privata di Corona, inclusa l'esperienza del carcere, del disagio psicologico, dei rapporti familiari fino all'universo relazionale.

Infine, per quanto riguarda la trasmissione «Avanti Popolo», andata in onda su Rai 3 lo scorso 17 ottobre, l'intervista si è focalizzata sulle rivelazioni relative alle vicende del «calcio scommesse». Lo scandalo «calcio-scommesse» è, ed era nelle scorse settimane, presente sulle prime pagine di tutti i principali organi di informazione, naturale quindi — anzi doveroso visto il peso sociale dello sport in questione — che un programma informativo decida di occuparsene.

BEVILACQUA. — Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Per sapere, premesso che:

in occasione del Centenario della morte di Giovanni Verga, nell'anno 2022, è stata promossa la Manifestazione «Verga100», sulla scorta della quale sono stati realizzati numerosi eventi in suggestive location e sono state coinvolte oltre 5000 persone;

gli eventi si sono svolti a Milano, in collaborazione con il Comune e Fondazione Feltrinelli, oltretutto in diverse città italiane quali Modica, Ragusa, Siracusa, Catania, Palermo, Modica, Messina, Caltanissetta, Palma di Montechiaro, Palazzolo, ove si sono svolti spettacoli estivi che hanno visto ampia partecipazione da parte dei cittadini e sono state realizzate produzioni di due opere audiovisive, tra cui una vincitrice di 10 premi;

da ultimo, lo scorso 20 settembre 2023, in occasione del connubio tra il Centenario di Verga e il 60° anniversario del Gattopardo, è stato realizzato un evento a Palma di Montechiaro per celebrare le figure dei due scrittori, per l'appunto Giovanni Verga e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, fondamentali nella storia della cultura italiana;

tuttavia, per nessuno degli eventi indicati la TGR ha ritenuto di dover realizzare servizi per informare i cittadini;

ritenuto che:

il servizio pubblico radiotelevisivo ha, tra le altre, la finalità di divulgare la cul-

tura e informare i cittadini delle iniziative culturali promosse nei diversi territori:-

si chiede di sapere:

quali iniziative il Presidente e all'Amministratore delegato della Rai intendano adottare per garantire che il servizio pubblico si occupi delle iniziative culturali per celebrare lo scrittore Giovanni Verga e, in generale, si faccia promotore della diffusione delle iniziative culturali promosse nei diversi territori.

(48/458)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In via preliminare è opportuno evidenziare come nel 2022 — in occasione del centenario dalla sua morte — la Rai abbia dato ampia evidenza al pubblico della straordinaria attività di Giovanni Verga come scrittore, drammaturgo e massimo esponente del Verismo.

Nel pieno adempimento del suo ruolo di Servizio Pubblico — temperato col rispetto dell'autonomia editoriale dei Direttori delle singole testate a cui spetta la valutazione sulla qualità dei contenuti proposti — la Rai ha seguito numerosi eventi legati a «Verga 100» ed è stata anche Media Partner di eventi collegati alle celebrazioni del centenario.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo si segnala che, attraverso Rai Cultura, sono stati realizzati i seguenti contenuti:

giovedì 27 gennaio 2022, Rai 5 ha mandato in onda un omaggio a Giovanni Verga nel 100° anniversario della morte con «Cavalleria Rusticana» di Pietro Mascagni, con la regia di Mario Martone e la direzione musicale di Daniel Harding dal Teatro alla Scala (qui di seguito il comunicato stampa): <https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2022/01/Opera-e-letteratura-italiana-d386fc60-f5ad-45af-84bf-8038ff7dd7b8-ssi.html>;

lo stesso giorno su Rai 5 alle 18.40 è andato in onda «I Grandi della letteratura italiana — Giovanni Verga»;

su Rai Storia, nel 2022 e nel 2023 il *Giorno e la Storia* ha ricordato Giovanni Verga sia il 2 settembre, giorno della nascita, sia il 27 gennaio, giorno della morte;

durante tutto il 2022, per il centenario della morte di Giovanni Verga, RaiCultura.it ha dedicato al grande scrittore siciliano uno speciale ricco di contributi filmati e approfondimenti sulla sua vita e la sua opera, segnalando con oltre 15 articoli gli eventi realizzati su tutto il territorio nazionale. Lo speciale web è visibile al seguente link: <https://www.raicultura.it/speciali/giovaniverga>;

un percorso per le scuole dedicato a Verga e il Verismo, a 100 anni dalla morte, è stato pubblicato sul sito di Rai Scuola: <https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/giovanivergaeilverismo>;

sul sito è stato lanciato anche il Concorso rivolto alle scuole: <https://www.raiscuola.rai.it/letteraturaitaliana/articoli/2022/12/Verga-100-premia-i-giovani-del-Book-Trailer-0f88f3ba-15d7-4a4c-b2ed-83c453d6583c.html>;

inoltre, la TgR ha realizzato:

TgR Sicilia:

Celebrazioni in ricordo di Giovanni Verga (tg 14.00 e 19.30 del 27/01/2022);

Omaggio del Fondo Ambiente Italiano (FAI) allo scrittore Giovanni Verga. Organizzato un percorso guidato ad Aci Trezza, dove lo scrittore ha ambientato « *I Malavoglia* » (TGR 19.35 del 23/03/2022);

TgR *Il settimanale estate – Verga Cento* RAI TRE 11/06/2022 12:56:43;

Servizio: spettacoli teatrali organizzati nel borgo di Cunziria dedicati allo scrittore Giovanni Verga in ambito della manifestazione « *Verga Cento* » in occasione del centenario dell'autore, su eventi in programma. Sequenze con commento speaker: vedute del borgo di Cunziria, spettatori assistono a spettacolo teatrale, persone pas-

seggiano per le strade del borgo, sequenze tratte da spettacoli teatrali;

Omaggio allo scrittore Giovanni Verga nel centenario della morte. Per l'occasione è stato realizzato un video con alcune sequenze del film « *Il padrino* » (TGR 19.35 del 29/06/2022);

Appello lanciato dalla fondazione Verga per evitare che le fotografie scattate dallo scrittore finiscano all'asta (TGR 14.00 del 07/08/2022);

Servizio sulle fotografie scattate dallo scrittore Giovanni Verga e acquistate dalla regione (TGR 19.30 del 16/08/2022);

Servizio sulla mostra dedicata ai documenti della famiglia di Giovanni Verga allestita al castello Ursino di Catania (TGR 19.35 del 22/11/2022);

Presepe vivente ispirato ai personaggi dello scrittore Giovanni Verga ad Aci Catena. (TGR 19.35 del 31/12/2022);

Diretta dalla chiesa di San Giuliano di Catania con intervista al Dott. Manganaro della Fondazione Giovanni Verga sul rapporto dello scrittore siciliano con il mare (*Buongiorno Regione* 7.30 del 23/06/2023);

Servizio su una barca a vela di Riposto costruita ispirandosi alle barche a vela realizzate ai tempi di Giovanni Verga (TGR 14.00 del 23/06/2023);

Servizio sui luoghi di Catania in cui il regista Franco Zeffirelli girò il film « *Storia di una capinera* » (TGR 19.35 del 23/06/2023);

Interviste separate a turisti su accesso gratuito a musei e siti archeologici di Catania in occasione della prima domenica del mese. Catania, teatro antico e casa museo Giovanni Verga (TGR 14.00 e 19.35 del 03/09/2023).

TGR Lombardia:

La redazione ha realizzato un servizio per celebrare il centenario dalla morte di Giovanni Verga (TGR 19.35 del 28/04/2022).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	83
Seguito dell'audizione di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	83

Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti

della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta sia degli auditi sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Gilberto PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*, svolge una relazione rispondendo ai quesiti posti dai commissari nella seduta del 14 novembre.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, in videoconferenza il senatore Pietro LOREFICE (M5S), nonché, in videoconferenza, il deputato Francesco Emilio BORRELLI (AVS).

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia il Ministro per il contributo fornito ai lavori della Commissione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	84
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria Sardegna e di Confindustria Sicilia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione di rappresentanti di Confindustria Sardegna e di Confindustria Sicilia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi

derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Maurizio DE PASCALE, *Presidente di Confindustria Sardegna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Dario GIAGONI (LEGA), Francesca GHIRRA (AVS), collegata in videoconferenza e Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, a più riprese.

Maurizio DE PASCALE, *Presidente di Confindustria Sardegna*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Alessandro ALBANESE, *Presidente di Confindustria Sicilia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Raoul RUSSO (FDI) e Antonio NICITA (PD-IDP), nonché

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, a più riprese.

Alessandro ALBANESE, *Presidente di Confindustria Sicilia*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per le

esaurienti relazioni svolte, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale, in videoconferenza, con una delegazione della Commissione per l'integrazione europea della *Verkhovna Rada* d'Ucraina 3

RISOLUZIONI:

7-00123 Onori: Sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani Occidentali.

7-00130 Rosato: Sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani Occidentali (*Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni Orsini 7-00139 e Caiata 7-00161*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

SEDE REFERENTE:

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 4

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 13

ALLEGATO 1 (*Emendamento del relatore*) 24

ALLEGATO 2 (*Proposta emendativa approvata*) 25

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

AUDIZIONI:

Audizione della Sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi, sulla strategia complessiva dell'Italia nell'area indo-pacifica (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 26

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi. C. 1538 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 27

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) 29

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	30
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato</i>)	42
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 Mollicone (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 947 Berruto, C. 990 Amato e C. 1424 sen. Romeo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 758 Ciaburro, recante Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, di padre Fermino Giacometti, presidente dell'Istituto grafologico internazionale Girolamo Moretti di Urbino, e di Cesare Verona, consigliere dell'associazione Aurea Signa e amministratore delegato di Aurora Penne, in videoconferenza	41
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01629 Lampis: Tempi e modalità di completamento della SS 128 « Centrale Sarda » e relative risorse	51
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	53
5-01630 Ilaria Fontana: Stato dell' <i>iter</i> di realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina	52
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	54
5-01631 Simiani: Mancato rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo per la morosità incolpevole	52
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	55
5-01632 Bonelli: Termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'appalto relativo ad interventi nell'aeroporto di Parma	52
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	56

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge recanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada (C. 41 Brambilla, C. 96 Gusmeroli, C. 195 Comaroli, C. 411 Vinci, C. 412 Vinci, C. 526 Berruto, C. 529 Mulè, C. 578 De Luca, C. 634 Consiglio regionale della Lombardia, C. 684 CNEL, C. 686 CNEL, C. 697 Carè, C. 718 Santillo, C. 865 Consiglio regionale del Veneto, C. 874 Consiglio regionale del Veneto, C. 892 Iaria, C. 985 Rosato, C. 1030 Mascaretti, C. 1218 Consiglio regionale della Puglia, C. 1258 Deidda, C. 1265 Morassut, C. 1398 Cherchi, C. 1413 Consiglio regionale del Veneto e C. 1435 Governo).

Audizione di rappresentanti dell'INAIL	57
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori (ANCMA), dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) e di ANIMA Confindustria meccanica varia	58
Audizione di rappresentanti di ACAI Taxi (in videoconferenza), Associazione tutela legale taxi (in videoconferenza), Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI) (in videoconferenza), Federtaxi Cisal (in videoconferenza), Sindacato artigiani taxisti di Milano e provincia (SATAM) (in videoconferenza), Tassisti artigiani milanesi (TAM) (in videoconferenza) e UGL Taxi (in videoconferenza)	58
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra e 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federmobilità	58
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti (ISFORT)	58
 X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza e C. 1463 Pavanelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
 XI Lavoro pubblico e privato	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	62
Audizione di rappresentanti di IBM Italia S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62
Audizione dell'avvocato Chiara Ciccia Romito, dottoranda di ricerca in «Lavoro, Sviluppo e Innovazione», Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Fondazione Marco Biagi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	62
Audizione di rappresentanti di Accademia Italiana Videogiochi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	63
Audizione di Rita Cucchiara, professore ordinario di «Computer vision and Cognitive systems» presso il Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari» dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	63
 XII Affari sociali	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano. COM(2023)192 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	64
Proposta di regolamento sull'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano. COM(2023)193 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	67
 XIV Politiche dell'Unione europea	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti del Forum nazionale del Terzo Settore nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023)516 final)	72

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee. COM(2023)516 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	72
ALLEGATO (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	73
AVVERTENZA	72

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	77
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore Rai per la sostenibilità – ESG (<i>Svolgimento</i>)	77
Sulla pubblicazione dei quesiti	78
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della commissione (n. 41/441, 43/446, 45/448, 48/458)</i>)	79

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

Sulla pubblicità dei lavori	83
Seguito dell'audizione di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	83

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	84
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria Sardegna e di Confindustria Sicilia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0061981